

PREFETTURA DI BRINDISI  
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

All'On.le Ministro dell'Interno

Roma

Oggetto: Comune di Carovigno: Proposta di scioglimento ai sensi dell'art.143, comma 3, TUEL. Relazione.

Si fa seguito alla prefettizia n. "omissis", con la quale è stata chiesta la delega dei poteri di accesso ed accertamento di cui all'art. 1, comma 4, del D.L 6.9.1982, n.629, convertito dalla Legge 12.10.1982, n.726, nei confronti dell'Amministrazione Comunale di Carovigno ed al successivo decreto ministeriale n."omissis", con il quale sono stati delegati detti poteri.

Com'è noto, con successivo decreto prefettizio n. "omissis", per l'esecuzione degli accertamenti presso il Comune di Carovigno sull'attività svolta dall'Ente e la verifica della eventuale sussistenza di forme di condizionamento da parte della criminalità organizzata, è stata nominata una Commissione di accesso ispettivo "omissis".

Successivamente, per le connesse attività di accertamento ed acquisizione d'informative sugli organi, sull'apparato burocratico e sull'attività del Comune di Carovigno, è stato nominato, con decreto prefettizio n. "omissis", un gruppo di supporto "omissis".

La Commissione d'indagine incaricata per i primi tre mesi, successivamente prorogati per altri tre mesi con nota del 17.09.1990, ha terminato l'attività rassegnando le proprie conclusioni in apposita relazione depositata in Prefettura il 18 dicembre 2020.

(In data 8.1.2021, come previsto dall'art. 143, comma 3, del Tuel, è stata convocata una mirata riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, "omissis").

All'esito dell'esame, il predetto Consesso ha espresso condivisione sulla proposta di scioglimento dell'Ente locale a norma del medesimo articolo.

1. Il Comune di Carovigno e la compagine amministrativa.

Il Comune di Carovigno, con superficie di 105 Km<sup>2</sup> circa, ubicato nella zona centro - settentrionale della provincia di Brindisi, ha una conformazione prevalentemente collinare, con una fascia pianeggiante a ridosso della zona costiera, lunga 13 Km, su parte della quale insiste la riserva naturale protetta gestita dal "Consorzio di gestione di Torre Guaceto".

La popolazione residente, dopo una costante evoluzione demografica, conta oggi 17.421 abitanti (8764 maschi e 8657 femmine), di cui 934 stranieri censiti al 30 novembre 2020 (*le due comunità più numerose sono quelle romene e maliane*).

La zona lungo la costa annovera importanti spiagge (Mezzaluna a Torre Santa Sabina, Pantanagianni e Torre Guaceto) per le quali quel territorio ha ottenuto nel 2007, e dal 2016 al 2020, la "Bandiera Blu", dal 2017 al 2019 le "5 vele" di Legambiente, in quanto facente parte del



comprendorio turistico "Costa del parco agrario degli ulivi secolari" (che comprende anche i comuni di Polignano a Mare, Fasano, Monopoli e Ostuni).

Il Comune è stato, inoltre, premiato nel 2017, 2018 e 2019 con il riconoscimento delle "Spighe Verdi", conferito ai comuni rurali.

Le suddette caratteristiche hanno reso possibile lo sviluppo di consistenti flussi turistici.

Il territorio si caratterizza per la particolare e facile interazione con il Capoluogo, ma anche con i centri dell'area salentina, sia per l'esigua distanza tra i comuni vicini che per la rete viaria provinciale che rende agevoli i collegamenti.

La realtà socioeconomica è principalmente connotata dalla presenza di attività agricole o dedite alla trasformazione dei prodotti dell'agricoltura, con una presenza minore di opifici e stabilimenti vinicoli, della pesca e di piccole attività artigianali (molto note la filatura laniera e la lavorazione di un compatto calcare, di cui la zona è ricca, adatto per pavimentazione e come materiale di rivestimento).

Le caratteristiche del contesto economico sono quelle tipiche delle realtà meridionali, con alcuni profili di sofferenza in taluni ambiti produttivi.

Meritevole di particolare menzione, anche per quanto attiene all'oggetto della presente relazione, è la "Riserva Naturale di Torre Guaceto", area di interesse naturalistico di pregio che fa registrare, specie durante la stagione estiva, un significativo afflusso turistico.

In quel territorio e negli ambiti limitrofi, sul piano dell'ordine e della sicurezza pubblica, si rilevano dinamiche criminose di una certa vivacità che si traducono in danneggiamenti, anche di natura intimidatoria, soprattutto nel recente passato, a danno di appartenenti all'Amministrazione comunale e degli Enti partecipati dal Comune, reati in materia di armi e di stupefacenti e quelli contro il patrimonio.


L'amministrazione che ha guidato l'Ente locale sino alla data del 30 dicembre 2020, giorno in cui il "omissis" e dodici consiglieri si sono dimessi, risulta eletta nelle consultazioni amministrative del 10 giugno 2018, conclusesi con la proclamazione a "omissis" di "omissis". Alla citata consultazione elettorale hanno anche partecipato il candidato "omissis", "omissis".

Si segnala, inoltre, che il Comune, con delibera di Consiglio Comunale n.42 del 13/09/2019, ha approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale, ai sensi dell'art.243 bis del D.L.vo n.267/2000, inviato alla Corte dei Conti e al Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e territoriali - Direzione centrale per la finanza locale.

Per effetto delle dimissioni sopracitate, con decreto prefettizio n.21 del 2 gennaio 2021, è stata disposta ai sensi dell'art.141 del Tuel la sospensione del Consiglio Comunale, con la nomina del Commissario Prefettizio, "omissis".

Con DPR 12 gennaio 2021 è stato disposto lo scioglimento dell'Ente locale.

I lavori svolti dalla Commissione di accesso ispettivo hanno preso in esame, oltre all'intero andamento della gestione dell'amministrazione comunale, con particolare riguardo alle attività risultate maggiormente permeabili a interessi della criminalità organizzata, la cornice criminale e il contesto in cui si colloca l'Ente locale e, segnatamente, i rapporti tra gli Amministratori e le locali consorterie e gli eventuali pregiudizi di Polizia degli amministratori, oltre che dei dipendenti comunali.



Dagli accertamenti esperiti dalla suddetta Commissione in merito ai requisiti soggettivi dei componenti della Giunta e del Consiglio Comunale, è emerso quanto segue.

- a) GIUNTA COMUNALE - composizione  
(Mandato amministrativo 2018 – 2023)  
"omissis"
- b) CONSIGLIO COMUNALE - composizione  
(Mandato amministrativo 2018 – 2023)  
"omissis"

b.1) Consiglio comunale – elementi informativi sui componenti delle quattro liste elettorali.  
"omissis"

LISTA "RIPARTIAMO DAL FUTURO"

"omissis"

LISTA "POPOLO DEMOCRATICO"

"omissis"

LISTA "I CITTADINI INNANZITUTTO"

"omissis"

LISTA "CAROVIGNO UNITA"

"omissis"

c) Verifiche sulla struttura comunale – dipendenti.

La Commissione ha proceduto alle verifiche anche nei confronti dei 39 impiegati comunali, sul conto dei quali non sono emerse situazioni di rilievo per quanto concerne, in particolare, collegamenti diretti e/o indiretti con la criminalità organizzata. "omissis"

2. La criminalità organizzata nel contesto territoriale locale e la sua presenza nel comune di Carovigno  
Prima di passare ad analizzare compiutamente le risultanze del lavoro svolto dalla Commissione di accesso ispettivo, si ritiene utile delineare il quadro nell'ambito del quale si muove la criminalità organizzata in questa provincia e, segnatamente, nel territorio carovignese.

2.1 La provincia di Brindisi

La presenza della criminalità organizzata nella provincia di Brindisi è risalente nel tempo e registra, proprio in questo territorio, le prime formazioni della Sacra Corona Unita, che si evidenziano negli anni '80 mediante il controllo di ampie aree della provincia da parte, fondamentalmente, di due gruppi, riconducibili, rispettivamente, al clan "PASIMENI-VITALE-VICENTINO", operante prevalentemente a Mesagne ed alle famiglie "ROGOLI-BUCCARELLA-



CAMPANA", insediate prevalentemente a Tutturano (Brindisi) e nella parte meridionale della provincia.

La provincia di Brindisi, pertanto, è la "culla" della Sacra Corona Unita che qui ha raggiunto il suo apice tra la fine degli anni ottanta e l'inizio degli anni novanta, durante i quali le fu inferto un duro colpo con la storica "Operazione Primavera" eseguita il 28 febbraio 2000. Con detta operazione lo Stato ha, infatti, disarticolato l'attività illecita del contrabbando di tabacchi lavorati esteri, considerato il volano delle attività criminose e, quasi, un ammortizzatore sociale per ampie fasce di popolazione.

Sotto il profilo degli assetti organizzativi le indagini recentemente svolte, basate anche sulle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, hanno consentito di delineare i nuovi assetti della criminalità organizzata, individuandone gli attuali referenti presenti sul territorio. Questa, anche dal carcere, riuscirebbe a conservare la leadership criminale mantenendo validi e consolidati rapporti con i capi di alcuni clan operanti nella vicina provincia di Lecce. In tale scenario si registrano spinte trasversali delle cd. leve emergenti, desiderose di compiere rapide scalate gerarchiche nel tentativo di acquisire maggiori ambiti di azione e di potere. Trattasi di gruppi composti da un numero variabile di giovanissimi, anche incensurati e non sempre collegati da rapporti di parentela con la criminalità organizzata, capaci di commettere azioni spregiudicate e violente con l'uso disinvolto delle armi, per difendere i "propri" territori ed anche per regolare questioni private.


Non va, inoltre, sottaciuto l'ulteriore aspetto legato alle scarcerazioni di alcuni elementi appartenenti alla criminalità organizzata. Si è pervenuti, infatti, ad individuare alcune figure criminali che, sia autonomamente sia in nome e per conto dei loro referenti detenuti, hanno continuato a svolgere attività estorsive nei confronti di vari soggetti, realizzando in alcuni casi azioni intimidatorie attraverso danneggiamenti incendiari ovvero esplosioni di colpi di arma da fuoco.

Permane, in linea generale, la presenza dei citati clan "PASIMENI-VITALE-VICENTINO" e "ROGOLI-BUCCARELLA-CAMPANA", con articolate ramificazioni in diversi comuni della provincia - compreso il Capoluogo - che risulterebbe divisa per aree di influenza: il primo gruppo (detto dei "mesagneesi") nella zona settentrionale della provincia (Carovigno, Ostuni, Francavilla Fontana, Mesagne); il secondo (detto "tuturanese") nella parte meridionale (Cellino San Marco, San Pietro Vernotico e Torchiarolo) sconfinante a volte nei vicini comuni della provincia di Lecce.

Nel Capoluogo, in cui si registra l'influenza di entrambi i gruppi, il clan dominante è quello riconducibile ai fratelli Brandi, attivo nel traffico delle sostanze stupefacenti e nelle estorsioni, i cui principali esponenti sono Giuseppe Raffaele Brandi e Francesco Giovanni Brandi, arrestati nell'agosto 2019 in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Corte di Appello di Lecce, dovendo espriare, rispettivamente, undici anni, nove mesi e quattordici giorni di reclusione il primo, e otto anni, undici mesi e quattordici giorni di reclusione il secondo.

Sempre nel Capoluogo, un gruppo autonomo, costituito da soggetti legati da vincoli di parentela, attivo nel quartiere Perrino e dedito al traffico di sostanze stupefacenti, è capeggiato dai "omissis".

Il sodalizio criminale capeggiato da Francesco Campana e Giuseppe Gagliardi, operante nel traffico di sostanze stupefacenti e nelle estorsioni, ha buoni rapporti col fondatore della SCU Giuseppe "Pino" Rogoli, con il *clan* Buccarella e con il gruppo facente capo ai "omissis".



Nella frazione del Comune di Brindisi – Tutturano - è radicato lo storico *clan* riconducibile alla famiglia Buccarella, dedito al traffico delle sostanze stupefacenti, al gioco d'azzardo e alle estorsioni, che vanta ottimi rapporti con il sodalizio del capo storico Giuseppe Rogoli e con Francesco Campana.

Non va tuttavia sottaciuto anche un ulteriore aspetto legato alle scarcerazioni di alcuni elementi appartenenti alla criminalità organizzata, che necessita di costante attenzione al fine di contrastarne la potenziale reattività.

Il 6 aprile 2020, dopo 10 anni di detenzione in carcere per associazione mafiosa, è tornato in libertà PARISI Tobia, elemento di spicco del clan dei "mesagnesi" (Vitale-Pasimeni-Vicentino).

Personaggio di indiscussa caratura è anche "omissis"

La figura del "omissis" è degna di rilievo ai fini della presente relazione, in quanto - come di seguito si descriverà - è vicina ai "omissis"

Significative sono state, poi, le operazioni di polizia compiute, anche recentemente, tra cui si segnala, in data 13 febbraio 2020, quella eseguita dal locale Comando Provinciale Carabinieri, in questo Capoluogo ed in altre località della provincia, a Venezia e presso le case circondariali di Milano, Voghera (PV), Lecce, Taranto, Bari, unitamente ai militari dei Comandi territorialmente competenti e delle componenti del 6° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Bari, del Nucleo Cinofili di Modugno, dei Carabinieri Cacciatori di Puglia e dell'11° Reggimento Carabinieri Puglia, con la quale è stata data esecuzione a due ordinanze di misure cautelari emesse dal GIP presso il Tribunale di Lecce, su richiesta della Procura Distrettuale Antimafia nei confronti di 37 persone, 29 delle quali raggiunte da custodia cautelare in carcere ed 8 agli arresti domiciliari, indagate per i reati di associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti ed estorsione.

Le suddette ordinanze giungono a conclusione di complesse ed articolate attività investigative di seguito indicate: la prima, denominata "Synedrion", ha preso l'avvio dall'omicidio del pregiudicato brindisino "omissis"

e dal tentato omicidio del "omissis" e per i quali, al termine delle indagini, il Nucleo Investigativo dell'Arma dei Carabinieri ha tratto in arresto i tre responsabili.

Il provvedimento cautelare eseguito ha riguardato 20 individui, 7 dei quali già detenuti per altra causa, ai quali sono stati contestati i reati di associazione mafiosa, di estorsione, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti.

La significativa attività investigativa ha fatto emergere, in particolare, l'organigramma dell'associazione denominata Sacra Corona Unita riconducibile al clan "omissis" - articolazione del clan Rogoli-Buccarella e Campana - con al vertice "omissis", operante nel comune di Brindisi, nonché la disponibilità di armi da fuoco, la commissione di estorsioni ai danni di imprenditori e commercianti brindisini.

È stato, altresì, messo in evidenza il ruolo svolto nelle suddette organizzazioni dalle donne - ben otto - per la gestione delle attività illecite durante l'assenza dei congiunti reclusi.

La seconda indagine, denominata "Fidelis", condotta dal NOR della Compagnia di Brindisi, ha tratto origine dal ferimento, con colpi di arma da fuoco, del pregiudicato "omissis", verificatosi in



questo Capoluogo in data "omissis", al termine delle cui indagini sono stati tratti in arresto i responsabili.

Il provvedimento cautelare, eseguito nei confronti di 22 indagati, di cui 5 colpiti anche dal primo provvedimento succitato, con applicazione della custodia cautelare in carcere a carico di 17 individui e degli arresti domiciliari per gli altri 5, ha consentito di identificare i sodali di un'associazione finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti con operatività su Oria e Brindisi, sequestrare sostanze stupefacenti (500 gr di cocaina e 9 grammi di eroina), individuare i canali di approvvigionamento delle stesse.

È stata, inoltre, delineata la dimensione internazionale dell'organizzazione tenuto conto che, nello stesso contesto investigativo, in data 19 marzo 2018, la polizia greca, con la collaborazione dell'Agenzia Federale Antidroga statunitense (D.E.A), ha sequestrato oltre 26 Kg di cocaina destinata all'Italia, arrestando un pregiudicato brindisino "omissis", ora raggiunto dal provvedimento cautelare "omissis".


Allo stato, comunque, tra lo storico gruppo dei "Mesagnesi" e quello dei "Tuturanesi", del quale il Campania sarebbe il massimo referente, sarebbe stato sancito un patto di non belligeranza allo scopo di favorire i reciproci "affari". Ciò emerge dall'operazione denominata "Pax", conclusa il 16 dicembre 2014, nell'ambito della quale è stato acclarato il raggiungimento di un armistizio mafioso tra i due citati clan, con spartizione delle aree di influenza e passaggio di affiliati dall'una all'altra organizzazione. Conferma di ciò si rinviene dalle dichiarazioni rese in decine di verbali di interrogatorio da un collaboratore di giustizia, il quale ha espressamente fatto riferimento alla ricerca del consenso sociale da parte dell'associazione mafiosa, con un vero e proprio cambiamento di strategia strisciante e "di inabissamento delle tradizionali attività criminali, intessendo nel frattempo rapporti nuovi e cercando nuovi campi di azione, ricercando il consenso sociale attraverso attività che, in un periodo di profonda crisi economica, trovano apprezzamento tra i consociati, quali ad esempio, il recupero forzoso dei crediti o l'offerta di posti di lavoro all'interno di aziende controllate dalla stessa organizzazione, ottenendo un diffuso e inaspettato riconoscimento da diverse frange della società civile (Relazione conclusiva della Commissione Parlamentare Antimafia 2018).

Concorda con tale analisi la Direzione Investigativa Antimafia che sottolinea come le organizzazioni mafiose pugliesi "pur riconoscendosi come autonome specie nel controllo militare del territorio sembrano proiettate sotto l'egida delle famiglie dominanti alla realizzazione di una sinergica struttura multi - business, con una mentalità criminale più moderna e specializzata che consente loro di spaziare nei vari ambiti dell'illecito e di affermare una tendenza espansionistica verso settori in crescita di mercati legali." (Relazione DIA primo semestre 2018).

In tale ottica rientra la ricerca di collegamenti con ambienti della politica e il tentativo di infiltrazione criminale negli apparati della Pubblica Amministrazione.

In buona sostanza, anche la Sacra Corona Unita, al pari di altre organizzazioni criminali di stampo mafioso, ha spesso esperito il tentativo di infiltrarsi nel tessuto politico usando le consultazioni elettorali come strumento di penetrazione e condizionamento delle amministrazioni territoriali.

La permanenza operativa dei gruppi criminosi, comunque fortemente ridimensionata, è oggetto di continua e costante attenzione, per scongiurare il rischio di una recrudescenza dei fenomeni riconducibili alla criminalità organizzata sul quale influiscono le connotazioni economiche-



sociali della Provincia, caratterizzate da qualche anno da uno stato di persistente crisi, con condizioni di sostanziale stagnazione e forte disoccupazione nei principali comparti produttivi.

## 2.2 La criminalità organizzata a Carovigno

Il territorio di Carovigno non è risultato immune dalla presenza delle organizzazioni criminali e dalla loro pervasività.

Sin dagli anni '90, in linea con quanto accadeva nel resto della provincia, si colgono riscontri di polizia e giudiziari sia in merito alla presenza mafiosa nel territorio di Carovigno, sia con riferimento alla vitalità ed operatività della "Sacra Corona Unita", la quale è acclarata grazie a due sentenze della Corte di Assise di Lecce, rispettivamente del 23.05.1991 (cosiddetto maxi-processo) e del 13.02.1997 (cosiddetto secondo maxi-processo).

Gli ambiti operativi prevalenti sono quelli delle attività estorsive, in danno d'imprenditori e commercianti, nonché del traffico di stupefacenti.

Numerosi riscontri della presenza di una frangia riconducibile alla Sacra Corona Unita si evincono dalle operazioni di polizia poste in atto negli anni e di seguito indicate.

Si segnala, in primis, l'operazione "Puma" coordinata dalla DDA di Lecce e condotta il 25 maggio 1994, nell'ambito della quale, fra l'altro, venne arrestato il pregiudicato "omissis", ritenuto organizzatore della frangia della SCU operante nel territorio di Carovigno e legata, negli assetti criminali della provincia, all'area d'influenza del già citato *clan "Rogoli - Buccarella - Campana"* (c.d. *clan "dei tuturanesi"*).

Nel febbraio del 2001, l'operazione denominata "Stanlio & Ollio", sempre coordinata dalla DDA di Lecce, consente di verificare che nel territorio di Carovigno si è insediata una nuova frangia della SCU facente capo a "omissis".

I predetti, affiliati al *clan "Pasimeni - Vitale - Vicentino"* (c.d. *clan "dei Mesagnei"*), nell'indagine "Stanlio & Ollio" risultano indagati per il reato di associazione per delinquere di tipo mafioso e il più giovane anche per estorsione e rapina aggravata dal metodo mafioso (art.7 l.203/91).


"omissis"

"omissis"

Nel territorio comunale di Carovigno, "omissis".

## 3. Gli accertamenti giudiziari e le risultanze dell'attività espletata dalla Commissione di accesso ispettivo.

Si procede, di seguito, ad analizzare gli elementi emersi dagli accertamenti investigativi e giudiziari, nonché dalle risultanze della Commissione di accesso ispettivo, che disvelano le dinamiche degli esponenti della criminalità organizzata, il loro rapporto con alcuni politici locali sia nelle fasi elettive che nella successiva fase politico-amministrativa, la loro forte capacità di intimidazione, mettendo in luce, altresì, la penetrante ingerenza nel circuito economico ed amministrativo di Carovigno, mediante il tentativo di inserimento in alcuni settori di maggiore redditività, come quello dei parcheggi di Torre Guaceto di cui si dirà in apposito paragrafo.



### 3.1 Le dinamiche criminose più recenti e l'indagine "Reset".

La Commissione d'accesso ispettivo ha iniziato la propria attività approfondendo le risultanze dell'ordinanza di custodia cautelare n.44/2020, emessa in data 8.06.2020 dal Gip del Tribunale di Lecce.

Le analisi e le attività svolte hanno riguardato, in particolare, i soggetti, di cui al capo di imputazione della predetta ordinanza, appartenenti all'apparato politico-burocratico del Comune di Carovigno, oltre a personaggi di levatura criminale, quali "omissis", la loro operatività nella zona di Carovigno ed il loro successivo coinvolgimento nelle vicende illecite di amministratori locali.

Lo scorso 8 giugno, a conclusione di complesse ed articolate attività di indagine condotte dal Nucleo Investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Brindisi, coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce, è stata eseguita l'ordinanza di custodia cautelare n.44/2020 emessa dal GIP presso il Tribunale di Lecce, con la sottoposizione agli arresti domiciliari di "omissis", L'imputazione formulata attiene all'attività svolta, in concorso con altri, al fine di agevolare l'attività del sodalizio criminoso della Sacra Corona Unita durante lo svolgimento, nel Comune di Carovigno, delle elezioni del 10 maggio 2018 "omissis"


Nell'ambito della stessa attività risultano indagate altre otto persone, "omissis"

Detta operazione giudiziaria ha messo in evidenza che tale interferenza avrebbe riguardato le varie fasi della campagna elettorale per far eleggere candidati vicini ai "omissis" al fine di ottenere agevolazioni e favori per gestire gli interessi economici sul territorio carovignese ed, in particolare, sul parcheggio di Torre Guaceto.

In data 15 ottobre 2020 è stato emesso dalla Procura della Repubblica di Lecce –Direzione Distrettuale Antimafia avviso di conclusione delle indagini preliminari per le medesime fattispecie di reato, notificato in data 21 ottobre 2020 dal Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Brindisi e, "omissis"

L'attività d'indagine in questione trae spunto dall'incendio appiccato da ignoti in data 22.12.2017 in danno dell'autovettura di proprietà di "omissis"

In sede di denuncia "omissis", pur sottolineando di non avere ricevuto minacce, aveva segnalato che il suo ultimo atto amministrativo aveva riguardato la gestione dei "parcheggi" di autoveicoli di Torre Guaceto, precisando che, nella mattinata del giorno precedente all'atto criminoso, il 21 dicembre, aveva fatto trasmettere una comunicazione, a mezzo PEC al Ministero dell'Ambiente, al Presidente del Consorzio di Torre Guaceto ed, in ultimo, agli uffici comunali dei Lavori Pubblici e Ambiente, nella quale si dava seguito alle determinazioni del Ministero dell'Ambiente per la realizzazione di un'area di parcheggio "Porta della Riserva" (con utilizzo dei fondi stanziati dallo stesso Ministero) a gestione pubblica, in evidente contrasto con gli interessi della locale criminalità, interessata da oltre un ventennio alla gestione dei parcheggi, materia poi divenuta oggetto dei successivi accordi pre-elettorali con "omissis", di cui si dirà in seguito.



Il giorno successivo all'accadimento criminoso "omissis"; l'attività di indagine avviata nell'immediatezza dei fatti delineava come probabile movente motivazioni inerenti la gestione e l'attività del Consorzio di Torre Guaceto.

Dopo le dimissioni "omissis", veniva nominato un commissario prefettizio per lo svolgimento dell'ordinaria amministrazione del Comune, sino alle nuove elezioni indette per il giorno 10 giugno 2018, "omissis".

L'attività investigativa e tecnica ha consentito di identificare in "omissis" i responsabili del fatto-reato e di fare emergere le pressioni che in quel momento "omissis" al fine di condizionarne le scelte politiche in favore dei loro interessi collegati alla gestione monopolistica dei parcheggi della Riserva Naturale di Torre Guaceto.

All'esito dell'attività investigativa, in data 19.9.2019, veniva depositata dal P.M., presso il Tribunale di Lecce, la richiesta di applicazione della misura coercitiva della custodia cautelare in carcere nei confronti dei seguenti indagati (il GIP predisponeva, con provvedimento in data 11 maggio 2020, la misura restrittiva degli arresti domiciliari "omissis")

### 3.2 Le evidenze giudiziarie coinvolgenti gli amministratori locali del comune di Carovigno.

Dall'analisi dell'ordinanza di custodia cautelare appaiono chiaramente sintomatiche le condotte assunte dagli indagati in tutte le fasi della campagna elettorale ed anche successivamente all'esito della consultazione.

L'accordo con "omissis" la capacità di orientare il voto, la campagna elettorale e le promesse di pagamento, l'acquisto di voti anche con atteggiamenti minacciosi, gli interventi successivi all'esito delle elezioni da parte della gestione politico-amministrativa a favore dei "omissis" si configurano, infatti, quali sicuri elementi di degenerazione del tessuto sociale e politico del Comune e di reale inquinamento, oltretutto rilevanti ai fini della presente relazione.

Invero ciò è reso ancor più grave ed evidente se si considerano gli stretti rapporti tra esponenti della criminalità organizzata ed "omissis" candidato nella lista "Ripartiamo dal futuro" a sostegno di "omissis" i quali, in cambio dei voti procurati con modalità illecite da "omissis", si impegnavano a garantire e garantivano, come risulta dalla relazione di accesso, gli interessi della famiglia "omissis" nei rapporti con l'Amministrazione Comunale, soprattutto in relazione alla gestione degli accessi alla Riserva Naturale Statale di Torre Guaceto, di cui si dirà diffusamente più avanti.

Appare poi emblematica la capacità degli esponenti della criminalità organizzata, coinvolti nell'inchiesta, di far valere il proprio peso elettorale anche a favore di propri membri interni "omissis" ( ) che si presentano come candidati alle elezioni, oltretutto l'appoggio a persone legate da stretti vincoli alla cosca, pur non facendone formalmente parte.

Quanto sopra, al fine di conseguire un vantaggio concreto, intessendo *ab origine*, senza ricorrere a trattative, pressioni, minacce o all'uso della forza, rapporti con l'Amministrazione eletta, che nulla ha fatto per discostarsene, anzi prestando agli interessi della cosca una consapevole acquiescenza.

Ciò è ben evidenziato dalla Commissione d'accesso ispettivo in sede di audizioni rese da altri "competitor" nelle elezioni amministrative ("omissis").

### 3.3 La posizione del "omissis", "omissis".



L'indagine condotta dal Nucleo Investigativo dei Carabinieri del Comando Provinciale di Brindisi ed esitata nel provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, di cui diffusamente la Commissione di accesso dà contezza, ha messo in luce il ruolo svolto dai "omissis" inseriti nella SCU ed affiliati a "omissis", oltre che stabilmente attivi nel traffico di stupefacenti e nel condizionare le elezioni amministrative del 2018 per l'elezione del "omissis" e del Consiglio Comunale di Carovigno, al fine di ottenere la gestione dei parcheggi della Riserva Naturale Statale di Torre Guaceto.

Dal punto di vista eziologico rilevano sicuramente l'accordo preelettorale tra il "omissis" ed il sostegno delle "omissis" ai candidati delle liste della sua coalizione, in un clima "condizionato" dalla presenza e dalla operatività dei predetti pregiudicati mafiosi che non avevano bisogno di gesti criminali eclatanti per spaventare la popolazione, forti della loro caratura criminale.

Le indagini e le successive audizioni della Commissione di accesso hanno evidenziato che "omissis", era stato appoggiato dalle famiglie "omissis"; come anche "omissis".

Nella stessa lista, vincitrice delle elezioni, "Ripartiamo dal Futuro" vi erano, poi, "omissis".

Appare di significativo rilievo la piena consapevolezza, come risultante dalle intercettazioni, da parte dei richiamati amministratori "omissis" ma anche degli altri futuri consiglieri, "omissis" della caratura criminale degli appartenenti alle cosche che hanno appoggiato la candidatura del "omissis", caratura criminale e capacità di intimidazione peraltro ben note fra la popolazione locale e fra gli altri partecipanti alla competizione elettorale.

Anche agli amministratori eletti nelle liste contrapposte al "omissis" era ben noto che tre "famiglie" appartenenti alla criminalità organizzata di Carovigno avevano dato il loro appoggio al "omissis".

Tali elementi, in tutt'uno con le documentate azioni amministrative poste in essere al fine di soddisfare le esigenze economiche della 'pars' criminale (di cui si dirà in seguito); sono sintomatici della permeabilità e dell'irrituale condizionamento da parte della criminalità organizzata verso i politici e gli amministratori comunali, generando "quell'opacità del potere pubblico locale con la compromissione della sua efficace azione ed un indebito vantaggio degli interessi economici facenti capo alle cosche presenti sul territorio", così come stigmatizzata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 3067 / 2020.

#### 3.4 Le posizioni del "omissis".

Figura di altrettanto rilievo, nel corso dell'indagine, è risultata essere quella di "omissis",

Le indagini hanno, infatti, evidenziato il pieno coinvolgimento di "omissis".

Dall'attività captativa emerge, altresì, come "omissis"

La Commissione di Accesso ha evidenziato il patologico avvio dell'attività amministrativa del Comune di Carovigno, da parte di "omissis", che intendevano "blindare il loro progetto sul parcheggio di Torre Guaceto attraverso la nomina del "omissis".



La Commissione prosegue citando la telefonata che "omissis" nei giorni immediatamente successivi alle elezioni, allorquando, a specifica richiesta del suo interlocutore circa eventuali idee già possedute in merito alle cariche da distribuire, manifestava l'intenzione di nominare "omissis" in seno al Consorzio e che la nomina sarebbe stata espressione diretta della volontà di "omissis". Tale ultima vicenda non si verificherà, poiché a maggio 2019, ad indagine oramai conclusa, il "omissis".

### 3.5 Il ruolo e la caratura criminale dei "omissis"

A questo punto si ritiene utile delineare, sia pure brevemente, lo spessore criminale, l'appartenenza ed il ruolo dei "omissis" quali referenti per la città di Carovigno dell'associazione di tipo mafioso "Sacra Corona Unita", su cui convergono numerose dichiarazioni di collaboratori di giustizia, "omissis".

In tal senso depongono le dichiarazioni di "omissis"

Analoghe dichiarazioni, tutte coincidenti, vengono espresse da ulteriori collaboratori di giustizia individuati in "omissis".

Oltre alle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, si ritiene opportuno, in questa sede, evidenziare lo spessore criminale del "omissis" attraverso una analisi storica del loro profilo criminale e di numerosissimi precedenti penali, che compiutamente la Commissione di accesso ispettivo delinea "omissis".

Si segnalano, fra le numerose condanne a carico di "omissis":


Soffermando l'attenzione sulle più recenti vicende giudiziarie, vi è da evidenziare che, in sede di adozione di ordinanza di custodia cautelare n.44/2020, il GIP ritiene di non rinvenire elementi da cui evincere la esistenza di un qualsivoglia collegamento tra l'associazione di stampo mafioso e l'attività economica svolta da "omissis" relazione alla gestione dei parcheggi antistanti il lido di Torre Guaceto, sottolineando che il predetto abbia agito in ragione di fini individualistici, per un proprio tornaconto personale, non rilevando una connessione tra l'attività monopolistica su Torre Guaceto - fine ultimo di simile progetto criminoso - con circuiti di stampo mafioso, risultando dagli atti, come già esposto, il carattere autonomo degli interessi lucrativi coltivati dal "omissis".

Il GIP, pertanto, pur ritenendo sussistenti gravi indizi di reità, non ha ritenuto configurabile la circostanza aggravante di cui all'art.416 bis. c.p.

Tuttavia, come evidenziato dalla Commissione di accesso ispettivo, nell'analisi del provvedimento del Tribunale del Riesame in data 11.05.2020 che ha rigettato l'istanza di revoca della misura coercitiva nei confronti del "omissis",

La Commissione di Accesso, ai fini della configurabilità dell'atteggiamento mafioso e della forza intimidatrice esercitata dai "omissis" sia tra l'opinione pubblica locale, ma, soprattutto, all'interno del Comune di Carovigno, ha messo in evidenza anche taluni comportamenti significativi:

- ✓ le minacce che i predetti "omissis"
- ✓ la paura che i "omissis"
- ✓ le minacce di "omissis";



- ✓ le minacce che "omissis"
- ✓ i gravi indizi emersi nei confronti dei "omissis"

L'indagine "Reset" ha poi appurato anche l'appoggio del "omissis", nonché i contatti tra "omissis".

Nel corso dell'indagine, è stata documentata, senza alcun dubbio, la consapevolezza di "omissis" di essere stato appoggiato dalle famiglie "omissis", tenuto conto dei contatti telefonici, delle conversazioni ambientali nonché degli incontri diretti tra il "omissis", con il quale erano stati stretti gli accordi illeciti.

Quindi i "omissis", anche e soprattutto attraverso la figura di "omissis", hanno fatto di tutto per tentare di eliminare quegli ostacoli, rappresentati principalmente dal "omissis" sostenendo invece l'elezione "omissis" attraverso il quale raggiungere il loro scopo e con il quale era stato stretto un patto in tal senso.

A supporto di tale assunto vi è la frase pronunciata da "omissis"

Altrettanto emblematico risulta l'incontro avvenuto il "omissis"

L'indagine in questione ha acclarato il clima con il quale si è svolta la campagna elettorale nel territorio di Carovigno, condizionata da alcuni fatti di cronaca riferiti a diversi attentati incendiari: il primo, come riferito nel precedente paragrafo, ai danni del "omissis", il secondo contro la struttura balneare di "omissis" ed il terzo, "omissis", contro l'abitazione rurale di "omissis".

Lo spessore criminale dei "omissis", l'attualità del collegamento con il sodalizio mafioso denominato "Sacra Corona Unita" e l'organicità nelle dinamiche criminali risultano monitorate in diretta nel corso delle attività di indagine di cui al proc. pen. n. 1722/2018 (indagine RESET), e precisamente nella serata del "omissis"

"omissis" risulta annoverato tra i personaggi "eccellenti" in seno all'organizzazione criminale di stampo mafioso denominata Sacra Corona Unita, essendo a capo dell'omonimo clan della frangia dei "mesagnesi" ed ai vertici della struttura delinquenziale stessa e ritenuto mandante di efferati delitti commissionati nell'hinterland di questa provincia, tesi proprio ad affermare l'egemonia di una fetta di territorio da parte della consorterìa nonché a garantirgli notevole considerazione nell'ambiente malavitoso.

Anche le numerosissime attività di indagine che lo hanno riguardato hanno da sempre accertato la sua naturale inclinazione a commettere qualunque tipo di reato per favorire i proventi e gli introiti all'associazione di stampo mafioso di cui fa parte.

"omissis"

Tale inchiesta, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Lecce, fotografa in maniera puntuale: le dinamiche più recenti del sodalizio criminoso facente capo alla frangia mesagnese della SCU, guidate in carcere "omissis"

In particolare è emerso che il duo Campana-Donatiello voleva riportare in auge la "vecchia" frangia della Sacra corona unita, quella dei cosiddetti tuturanesi, da sempre legati ai nomi storici del calibro di Pino Rogoli.

Nelle 458 pagine "omissis".

"omissis".

#### 4. Le informazioni acquisite sull'attività gestionale-amministrativa del Comune



La Commissione ha proceduto, inoltre, all'effettuazione di specifici accertamenti in ordine all'attività gestionale-amministrativa del Comune, sia con acquisizioni documentali che con audizioni degli altri *competitor* politici del "omissis", nonché dei componenti della sua stessa maggioranza.

Sono stati, inoltre, ascoltati i "omissis", i quali hanno delineato il quadro dei rapporti politici ed amministrativi in essere nell'Amministrazione comunale.

Con riferimento all'attività attuata dalla compagine di governo del comune, occorre come già detto, rilevare che l'Ente locale ha in atto una procedura di predisposto finanziario che, "omissis", ha di fatto impedito lo svolgimento di varie attività amministrative.

Ciò che tuttavia emerge dalla relazione della Commissione di accesso ispettivo è che l'agire politico-amministrativo della compagine al governo del Comune era finalizzato a perseguire fini illeciti per il soddisfacimento degli interessi dei "omissis".

Sulla scorta delle dichiarazioni acquisite, emerge che "omissis", nelle fasi propedeutiche all'avvio della campagna elettorale, aveva ritenuto di poter contare sul sostegno del gruppo facente capo al "Movimento 5 Stelle", sulla base di quelli che erano stati accordi politici preliminari, poi venuti meno a causa della autonoma candidatura "omissis"; circostanza che avrebbe indotto il "omissis" ad accettare il sostegno elettorale di pregiudicati "omissis". Tale atteggiamento sarebbe risultato particolarmente decisivo stante la necessità di evitare un possibile ballottaggio che, così come verificatosi in passato, avrebbe potuto capovolgere i risultati della prima tornata elettorale. Strategia risultata vincente atteso che "omissis" ha evitato il ballottaggio solo per una decina di voti. Successivamente alla sua elezione le altre parti politiche non avrebbero avuto particolari motivi di attrito con "omissis", arrivando quasi ad apprezzare la sua gestione dei rapporti con i personaggi "particolari" che lo avevano sostenuto, salvo cambiare idea una volta conosciuti, dagli organi di stampa, i dettagli della indagine che lo vedono coinvolto, anche con riferimento alla compravendita di voti, addivenendo ad una diversa lettura di taluni atteggiamenti.

Sono gli stessi appartenenti allo schieramento politico del "omissis" che, di contro, hanno maggiormente notato dei cambiamenti nel suo atteggiamento dopo la nomina.

Significativo il comportamento tenuto dal "omissis" in occasione del conferimento dell'incarico di organizzare gli eventi del centro storico ad una "omissis", proveniente da una nota famiglia criminale locale, che lo aveva sostenuto durante la sua campagna elettorale con una lista.

Atteggiamento che ha addirittura spinto una delle consigliere di maggioranza, "omissis", a rassegnare le sue dimissioni "omissis".

La Commissione di accesso ispettivo, al riguardo, ha evidenziato che il conferimento di tale incarico, mai formalmente revocato, è avvenuto senza alcun confronto con l'Assessore competente, "omissis", suscitando lamentele da parte delle associazioni no profit presenti sul territorio.

#### 4.1 La riserva naturale di Torre Guaceto

Una tematica che è stata oggetto di particolare attenzione, sia in sede giudiziaria che nella relazione della Commissione di accesso, è quella relativa alla Riserva Naturale di Torre Guaceto ed alla gestione dei parcheggi.



In tale ambito la Commissione di accesso ha proceduto all'analisi dei provvedimenti adottati ed alla valutazione dell'attività politico-amministrativa della Giunta "omissis" all'indomani delle consultazioni elettorali, con specifico riferimento alla gestione degli interessi economici che ruotano intorno alla Riserva Naturale; sebbene, come sottolineato dalla stessa, l'azione amministrativa sarebbe stata almeno in parte influenzata dalla conoscenza dell'esistenza delle indagini che hanno poi condotto all'esecuzione del provvedimento cautelare nei confronti di "omissis".

In tale contesto, assume rilievo significativo, per un verso, il cambio di vertice nella gestione del Consorzio di Torre Guaceto, intervenuto nella primavera-estate del 2019, con la sostituzione "omissis", dall'altro l'esecuzione del citato provvedimento cautelare l'8 giugno u.s., che ha sostanzialmente inciso sui programmati assetti della stagione estiva 2020.

Preliminarmente si ritiene di fornire una breve descrizione della natura e delle funzioni della Riserva.

La Riserva Naturale Statale Torre Guaceto è un'area naturale protetta situata sulla costa adriatica dell'alto Salento, a pochi chilometri dai centri di Carovigno e San Vito dei Normanni e 17 km da Brindisi. I litorali carovignesi della riserva, le spiagge di Torre Guaceto e Punta Penna Grossa, sono state premiate con il riconoscimento della Bandiera Blu negli anni 2007 e dal 2016 al 2020.

Il 18 maggio 1981 il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, visto il decreto del Presidente della Repubblica del 13 marzo 1976 recepente la convenzione internazionale di Ramsar del 2 febbraio 1975, ha dichiarato Torre Guaceto zona umida di interesse internazionale.

Nel 1987 il WWF Italia, su incarico del Ministero della Marina Mercantile, ha realizzato il piano di fattibilità per l'istituzione di una Riserva Marina a Torre Guaceto divenuta realtà il 4 dicembre 1991 con decreto ministeriale dello stesso ministero. L'area marina protetta è affidata alla capitaneria di porto di Brindisi.

Il Ministero dell'Ambiente, con decreto ministeriale del 4 febbraio 2000, ha quindi istituito la Riserva Naturale dello Stato di Torre Guaceto.

La Riserva si estende per circa 1.200 ettari presentando un fronte marino che si sviluppa per 8.000 m. L'area è configurata come un rettangolo più o meno regolare, con una profondità media di 3.000 metri, attraversata e divisa dalla strada statale 379.

#### 4.2 Il soggetto gestore della riserva

Il decreto istitutivo individua, all'art. 4, l'organismo di gestione in un consorzio misto fra l'Amministrazione Comunale di Brindisi, l'Amministrazione Comunale di Carovigno e l'associazione protezionistica senza fini di lucro WWF Italia.

Sempre nello stesso articolo il decreto individua nello stesso consorzio l'organismo di gestione della riserva naturale marina di Torre Guaceto.

Il Consorzio di Gestione è stato costituito dai Comuni di Brindisi e Carovigno, unitamente all'Associazione Italiana per il WWF For Nature Onlus nel dicembre 2000, con la finalità di gestire l'area protetta, sia terrestre sia marina denominata "Torre Guaceto" e delle aree limitrofe ad esse



connesse. Persegue le finalità espresse nell'art. 2 del suddetto decreto e in particolare:

- La conservazione delle caratteristiche ecologiche, floro-vegetazionali, faunistiche, idrogeomorfologiche e naturalistico-ambientali;
- la gestione degli ecosistemi con modalità idonee a realizzare un'integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali;
- il restauro ambientale degli ecosistemi degradati;
- la promozione delle attività compatibili con la conservazione delle risorse naturali della riserva;
- la realizzazione di programmi di studio e ricerca scientifica, con particolare riferimento ai caratteri peculiari del territorio;
- la realizzazione di programmi di educazione ambientale.

L'ente intende, inoltre, perseguire la promozione e l'organizzazione della formazione professionale allo scopo di favorire l'incremento occupazionale locale.

Sono organi del Consorzio di Gestione:

- l'assemblea consortile;
- il consiglio di amministrazione;
- il presidente
- i vicepresidenti;
- il collegio dei revisori.

L'organo di indirizzo politico/amministrativo dell'Ente è il Consiglio di Amministrazione, composto da 6 membri, due per ogni Consorziato, nominati dall'Assemblea come segue:

- su proposta del "omissis" di Carovigno, il presidente ed un membro;
- su proposta del "omissis" di Brindisi, un vicepresidente ed un membro;
- su proposta del presidente del WWF Italia Onlus, un vicepresidente ed un membro.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la ordinaria e straordinaria amministrazione del Consorzio e gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali, che non siano dalla legge o dallo Statuto consortile riservate in modo tassativo all'Assemblea consortile.

Attuale composizione:



- “omissis”

Composizione consiglio di amministrazione precedente.

“omissis”.

#### 4.3 La questione dei parcheggi della Riserva

L'analisi della documentazione acquisita da parte della Commissione di accesso, relativa ai diversi profili di interesse nell'ambito della Riserva di Torre Guaceto, si snoda, almeno a partire dai provvedimenti ministeriali del 2016 e nell'arco temporale dal 2018 ad oggi, evidenziando come l'azione “omissis” sia stata improntata al soddisfacimento di un accordo pre-elettorale con il “omissis”, con particolare riferimento alla gestione del servizio di parcheggio e trasporto turisti in concomitanza del periodo estivo.

Appare utile ripercorrere, per sommi capi, la questione dell'accesso dei turisti e dei loro mezzi di locomozione, all'area di riserva naturale Nazionale di Torre Guaceto.

In tale vicenda appaiono significativi gli intendimenti e le azioni poste in essere da parte della “omissis” che agiscono per perseguire i propri interessi nella gestione dei parcheggi e dei servizi connessi.


Si rileva, infatti, che, nel 2007, il Consorzio di gestione dell'area protetta di Torre Guaceto, per agevolare e regolamentare la visita e l'afflusso dei turisti nella Riserva Naturale, stipulò un contratto di fitto per un terreno in contrada Scianolecchia, di proprietà “omissis” da utilizzare come area parcheggio, poi modificato nel 2013, in contratto trentennale di diritto di superficie, a seguito di un progetto per la realizzazione di un'area parcheggio definitiva attraverso il compimento di opere pubbliche.

La gestione del parcheggio fu assegnata, attraverso evidenza pubblica, al massimo ribasso al miglior offerente. La “omissis” si aggiudicò l'appalto dal 2007 al 2012, per la gestione del parcheggio e le attività di trasporto pubblico collettivo, versando al Consorzio di Gestione come da contratto di conduzione, un canone di circa 30.000 euro trattenendo il resto dei guadagni.

Nel 2013 e 2014, il C.d.A. del Consorzio decise di gestire direttamente l'area parcheggio considerato che gli introiti si aggiravano sui 300.000 euro. In data 10.12.2013, con atto notarile, “omissis”

Nel 2014, “omissis” si aggiudicò l'appalto per le attività di trasporto pubblico.

Il 14 maggio 2015, l'assemblea consortile decise la gestione diretta del parcheggio attraverso la selezione di società interinale, esternalizzando l'attività di trasporto collettivo. In merito fu avviata una procedura ad evidenza pubblica per la selezione di società interinale per la fornitura dei lavoratori da destinare all'area servizi di Punta Penna Grossa. Per tale servizio vennero



invitate "omissis" .

Per il servizio di trasporto, furono invitate a presentare preventivi tre società: "omissis" , tutte attrezzate per il trasporto collettivo con mezzo di tipo "trenino" . L'unica società che partecipò al bando rispondendo all'invito fu il "omissis" , aggiudicandosi il servizio di trasporto pubblico da svolgersi nel periodo dal 30 giugno 2015 al 27 luglio 2015, come da contratto.

Il 23 gennaio 2015, il C.d.A. affrontò il problema dell'area parcheggio con il progetto "Torre Guaceto paesaggio come museo", finanziato dalla Regione Puglia.

Il 18 luglio 2015, il "omissis" subiva il danneggiamento "omissis" .

Per evitare l'interruzione del servizio durante il week end le attività di trasporto vennero affidate alla "omissis", che portò a termine il servizio nei giorni stabiliti non dando però ulteriore e successiva disponibilità.

Il 9 maggio 2016 la Stazione Carabinieri di Carovigno deferiva in stato di libertà "omissis" per aver effettuato lavori di trasformazione di un terreno, in assenza di concessione edilizia, notoriamente utilizzato negli anni precedenti come area di parcheggio.

Successivamente, l'area parcheggio veniva spostata nei pressi del villaggio turistico "Meditur" e gestita "omissis" per un totale di 350 veicoli, ovvero 175 cadauno, con il relativo trasporto dei turisti a mezzo dei trenini.

Soffermando l'attenzione sugli strumenti regolamentari della Riserva, si rileva che il Piano di gestione del Consorzio di Torre Guaceto, che costituisce lo strumento di pianificazione delle aree protette, ai sensi della legge 3947/1991 e del D.M. 04.02.2000, ha previsto la realizzazione di un'area compatibile con le attività di fruizione da parte del pubblico in località Punta Penna Grossa e la realizzazione di un'area a parcheggio da ubicarsi esternamente rispetto all'area protetta.


Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio n. 4 del 29 dicembre 2015 è stato approvato lo studio elaborato per individuare potenziali aree di parcheggio localizzate all'esterno del perimetro previsto dall'ampliamento della Riserva.

Il Ministero dell'Ambiente, con nota del 5 maggio 2016, aveva approvato e finanziato per un importo di € 105.006,86, dopo approfondito studio sull'impatto antropomorfo, la realizzazione del progetto della c.d "Porta della Riserva" in località Punta Penna Grossa che, tra le opere programmate, prevedeva un'area di sosta per 500 posti auto, mirata a risolvere l'annosa questione dei parcheggi, ponendola all'esterno del SIC Torre Guaceto Macchia San Giovanni e della Riserva Naturale.

Nella nota ministeriale veniva precisato che la somma erogata doveva essere utilizzata per acquisire un'area su cui realizzare esternamente al SIC l'area di sosta intermodale; il Consorzio, con delibera n. 4 del 22 dicembre 2016, individuava quattro potenziali aree di parcheggio, previo ulteriore studio di dettaglio.

Nei mesi successivi e prima della formalizzazione da parte del Consorzio di Torre Guaceto e del Comune di Carovigno degli atti conseguenti, "omissis" (responsabile del SUAP) poneva in essere alcuni dinieghi "omissis"

"omissis" .



L'Amministrazione comunale di Carovigno dell'epoca, in data 20 dicembre 2017 "omissis", a firma "omissis", confermava la pianificazione proposta dal Ministero dell'Ambiente e fatta propria dal Consorzio, permettendo l'attivazione delle procedure per la realizzazione di un'area parcheggio a gestione pubblica e, quindi, contro "omissis".

In data 9 febbraio 2018, con nota assunta al prot. dell'Ente n. 3850, il Commissario Straordinario del Comune di Carovigno "omissis" formulava preliminare atto di condivisione in ordine allo studio di fattibilità presentato dal Consorzio in merito alla realizzazione di un'area attrezzata a favore dei turisti della Riserva, esterna alla stessa ed al SIC, previa acquisizione dei terreni dove doveva essere realizzata, con oneri a carico del medesimo Consorzio, in quanto ritenuta coerente, nel contenuto, alla proposta di variante al proprio strumento urbanistico; con Delibera Commissariale n. 93 del 20 aprile 2018, adottata con i poteri del Consiglio comunale, si prendeva atto del progetto definitivo sulla "Realizzazione della Porta della Riserva di Torre Guaceto in località Pennagrossa – Interventi per il miglioramento della mobilità sostenibile e infrastruttura verde area marina protetta di Torre Guaceto", costituente proposta di Variante Urbanistica al Programma di Fabbricazione vigente.

Dopo l'elezione "omissis", nell'estate 2018 si registra, da un lato, la posizione del "omissis" del Comune di Carovigno che, con diversi provvedimenti, rigetta la richiesta formulata dalla "omissis", per il rilascio del nulla-osta finalizzato a consentire il transito di un trenino turistico dalla stessa utilizzato sulle strade adiacenti i parcheggi gestiti, in area SIC, dal "omissis" per il trasporto dei turisti all'interno della riserva; dall'altro, viene in evidenza il comportamento del "omissis"

La condotta del "omissis" appare inequivocabilmente intesa ad un'indebita interferenza in un ambito di esclusiva competenza gestionale ed espressiva di un 'facere contra legem', in quanto tesa a soddisfare quell'accordo pre-elettorale più volte summenzionato.

Tale atteggiamento risulta ancora più evidente allorché, nell'affrontare il contenzioso promosso durante la stessa stagione estiva 2018 avverso il divieto di immediata prosecuzione dell'attività di cui alla SCIA per l'apertura di area di sosta a cielo aperto adottata dal SUAP comunale, rigettato in sede cautelare dal TAR di Lecce, il ricorso "omissis" viene accolto, sempre in sede cautelare, dal Consiglio di Stato.

Come emerge dall'indagine RESET ed ampiamente analizzato dalla Commissione di accesso "omissis":

Come risulta, infatti, "omissis"

"omissis"

A tal riguardo, il Presidente del Consorzio pro tempore ben sottolinea come risultino "contra legem" sia l'avvio dell'attività di parcheggio, a seguito della "interpretazione" della pronuncia cautelare favorevole da parte della "omissis" e nonostante il divieto di accesso imposto sulla strada da parte dell'Anas che il transito del trenino turistico, non autorizzato, ma oggetto di parere contrario, obbligatorio e vincolante, espresso dall'Ente consortile.

Peraltro, evidenzia la Commissione di accesso ispettivo, lo stesso "omissis", nel riscontrare la suindicata nota del Consorzio concernente l'utilizzo del parcheggio sito in area SIC, rileva,



informandone contestualmente anche la Procura di Brindisi "... l'assenza di provvedimenti derogatori assunti dall'Amministrazione Comunale (il Commissario Straordinario per la stagione 2018 non ha inteso adottare i provvedimenti derogatori adottati dalle precedenti Amministrazioni) e surrettiziamente richiamati nella relazione tecnica allegata alla precitata SCIA del 2018, in quanto inefficaci per la presente stagione. In ragione della nullità della SCIA, nel caso di specie in area SIC dell'attività di parcheggio stagionale, si prospetta la violazione dell'art. 29 del D. Lgs. 152/2016...L'assenza dei requisiti fondamentali della SCIA, che sono la conformità agli strumenti urbanistici, ai regolamenti edilizi vigenti...il rispetto delle norme paesaggistico ambientali, oppure la presenza nella stessa pratica di false rappresentazioni o dichiarazioni mendaci, sono causa di annullamento d'ufficio della pratica edilizia a norma dell'art. 21-nonies comma 2 della legge n. 241/90, ma nel caso di specie in vigore dell'art. 21-septies della stessa norma (nullità del provvedimento....che è stato adottato in violazione o elusione di giudicato), "omissis" non può che attendere il giudizio di merito del Tar Lecce cui la soprarichiamata ordinanza del Consiglio di Stato rimanda".

Alla luce di tali elementi traspare ancora una volta che il "omissis", nel consentire a soggetti privati controindicati di operare in regime di edilizia libera per il perseguimento di fini di lucro in assenza di atti autorizzatori ed in apparente assenza di contestazione alla succitata lettera di inizio attività, di fatto ha assentito allo svolgimento di un'attività abusiva ed illegittima, privando l'organo deliberativo consiliare delle proprie prerogative a tutela dell'interesse pubblico; non si registrano, inoltre, rimostranze dell'organo consiliare che sostanzialmente si è dimostrato inerte ed acquiescente nella circostanza.

La Commissione di Accesso Ispettivo ha poi messo in luce come, per la stagione estiva 2019, da alcune dichiarazioni rese dal "omissis" e dalle intercettazioni, si sia potuto cogliere un cambio di strategia concordata con il "omissis", essendo anche nel frattempo intervenuto l'avvicendamento alla Presidenza del Consorzio di Torre Guaceto del Presidente, nominato dallo stesso Comune "omissis") nella persona di "omissis".

Da sottolineare, peraltro, che il giudizio di merito dinanzi al TAR si era concluso, giusta sentenza n.186 del 7 febbraio 2019 e diversamente dalla pronuncia in sede cautelare del Consiglio di Stato, con il rigetto del ricorso sostenuto dalla "omissis", nel presupposto che, nella procedura, difettava la VIA, atto propedeutico per la SCIA di inizio di attività e che esisteva un progetto già presentato dal Consorzio per la realizzazione della "Porta della Riserva" sulla base delle indicazioni ministeriali che, come innanzi esposto, avrebbe estromesso definitivamente la possibilità di realizzazione di parcheggi all'interno della zona SIC e la gestione pubblica del parcheggio stesso.

Il cambio di strategia, suggerito e concordato con il "omissis" consiste nella presentazione, da parte della "omissis", nel marzo 2019, della richiesta di avvio di un parallelo procedimento alla Regione Puglia di autorizzazione P.A.U.R. (Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale) per il "progetto di riqualificazione, valorizzazione e sistemazione di un'area a parcheggio per accesso al mare in agro comunale di Carovigno in località "Punta Penna Grossa" in variante al vigente Piano di Fabbricazione sulle particelle "omissis", ricadenti in zona agricola, all'interno del SIC (diversamente da quanto espressamente previsto dal Ministero dell'Ambiente e del Piano di Gestione del



Consorzio), già oggetto di SCIA stagionali e di successivo provvedimento di divieto da parte del SUAP.

A tale iniziativa, in linea con quanto consigliato dal "omissis", viene dato ampio risalto dal "omissis" durante il Consiglio Comunale del 17 giugno 2019 (delibera n. 37/2019, riguardante l'approvazione dello schema di convenzione con il Consorzio di Torre Guaceto per la gestione di un'area di sosta temporanea nella stagione estiva 2019 nelle particelle acquistate dallo stesso Consorzio in deroga alla destinazione urbanistica).

A tal riguardo, la Commissione di accesso ispettivo sottolinea che il "omissis" aveva, con la delibera n. 10 del 28.03.2019, approvato il progetto definitivo per la realizzazione della Porta della Riserva con la quale veniva adottata la variante urbanistica (tuttora ancora non definitivamente approvata ed efficace) in cui si dava atto che "... le finalità progettuali, di cui allo studio di fattibilità-progetto preliminare ed al progetto definitivo, ... costituiscono soluzione definitiva alla annosa carenza di aree di sosta idonee e prossime al SIC ed alla Riserva di Torre Guaceto, contingentando gli accessi, anche per evitare un eccessivo carico antropico in un'area di pregio naturalistico ...".


La strategia del "omissis", illustrata nel corso della citata seduta del Consiglio Comunale, in realtà ritiene di poter svilire il contenuto della delibera, rivalutando la possibilità di spostare l'area attrezzata a favore dei turisti della Riserva all'interno del SIC, su terreni in affitto riconducibili ai "omissis", di raddoppiare il numero di accessi alla zona naturalistica e nel contempo di far partecipare, in modo esclusivo, i privati da lui favoriti allo svolgimento di attività di gestione, sia pure temporanea, dei parcheggi (e non solo) a favore di una società "omissis" coinvolgendo nella questione anche "omissis".

A tal fine appare, significativo del predetto illecito intendimento risulta l'intervento del "omissis" riportato nel verbale in stenotipia in merito all'argomento al punto 6) dell'ordine del giorno: "... con questa delibera individuazione aree di sosta temporanea stagione estiva 2019 approvazione convenzione si sta portando all'attenzione del consiglio quello che è il prendere atto che un presente atto costituisce autorizzazione organizzazione della sosta provvisoria dell'area in disponibilità del consorzio bene questo è quanto accaduto nella scorsa estate ed è una situazione che si protrae ormai da diverso tempo al netto che c'è un progetto già c'è una variante adottata al progetto della porta della riserva il periodo penso di apertura delle osservazioni poi successivamente ci sarà quella del progetto agli atti c'è anche una proposta di variante dei privati [quella appunto della "omissis" (di cui il "omissis" era perfettamente a conoscenza per contatti extra-istituzionali) ... certo io penso come "omissis"

Si tenga conto che a tutt'oggi il provvedimento oggetto della delibera n. 10 del 28.03.2019 approvato non risulta ancora definitivamente approvato ed efficace; significative, infatti, risultano talune circostanze:

-in primo luogo la "omissis" aveva inviato in data 25.03.2019 al "omissis" ed a tutti i consiglieri comunali una PEC con la quale si chiedeva il differimento del punto all'ordine del giorno del Consiglio Comunale del 28 marzo 2019 riguardante la realizzazione della Porta della Riserva per ragioni pretestuose puntualmente indicate dalla Commissione di Accesso "omissis".

Questo primo tentativo non andava a buon fine, in quanto il consiglio comunale approvava la proposta;



-con nota dell'08.04.2019, firmata da "omissis" viene richiesto l'annullamento in autotutela di tutti gli atti adottati ed in mancanza, al Consiglio Comunale, ogni atto di competenza, fondandosi sull'assunto dell'inserimento o meno dell'intervento del Consorzio in area SIC. Di fatto, con questa nota, i "omissis" riescono a bloccare l'iter della procedura di VAS il cui esito positivo, con il rilascio di parere motivato da parte della Regione, è propedeutico alla piena efficacia della delibera n. 10 del 28.03.2019 mediante l'approvazione della variante allo strumento urbanistico vigente per la realizzazione della Porta della Riserva;

-la Commissione di accesso rileva inoltre che le osservazioni contenute nella nota dell'08.04.2019 a firma del "omissis", relative alla fase di consultazione del procedimento di VAS avviata con la delibera consiliare n. 10 del 28.03.2019, non furono mai inviate nei termini previsti all'ufficio Lavori Pubblici della Regione Puglia (come previsto dall'articolo 12 comma 1 e 2 della L.R. n. 44 del 2012) "omissis".

Tali comportamenti, del tutto strumentali, si collocano temporalmente in modo parallelo alla attivazione da parte della "omissis", in data 5 marzo 2019, di un procedimento incardinato presso la Regione Puglia di P.A.U.R sulle particelle 535 e 537, ricadenti in zona agricola all'interno del SIC.

Dopo la presentazione di tale progetto parallelo, il "omissis" inviava, nel maggio 2019, un esposto alla Procura della Repubblica di Brindisi, alla Regione Puglia nonché al Comune di Carovigno in cui si denunciava la falsa rappresentazione della realtà da parte della "omissis".

In particolare, nell'esposto viene evidenziato l'erroneo presupposto descritto nel progetto, ossia l'eccessivo carico antropico e di mezzi durante la stagione estiva nel sistema dunale posto a Nord e Sud di "Punta Penna Grossa" che renderebbe necessario realizzare un parcheggio in ZSC (zona speciale di conservazione).

Su tale punto "omissis" precisava che, in realtà, le automobili non potevano transitare all'interno dell'area protetta in virtù di varie ordinanze, né era consentito l'accesso alle auto sulla complanare lato mare della SS379 che costeggia la zona della Riserva, sulla base di ordinanze dell'ANAS che nel periodo estivo impedisce l'accesso alle auto in tutta l'area di Penna Grossa.

Si rilevava, inoltre, che l'eventuale attivazione di un'area di parcheggio nelle aree agricole all'interno della ZSC avrebbe consentito formalmente l'accesso delle auto in una zona in cui tutto questo era ed è vietato.

In relazione a tale esposto il Settore Urbanistica del Comune di Carovigno non adottava alcun tipo di provvedimento, facendo decorrere i termini procedurali e, "omissis".

La Commissione di accesso ispettivo ha ulteriormente sottolineato, a tal riguardo, che, il "omissis", in data 17 giugno 2019 – "omissis" - in occasione del Consiglio Comunale di pari data, in cui è stata adottata la Deliberazione n. 37 concernente la Convenzione con il Consorzio per la gestione del parcheggio stagionale 2019, richiamava l'istanza formulata da "omissis", esprimendo la volontà di riconsiderare la partecipazione dei privati nella gestione delle aree di sosta, "omissis".

Né risulta aver adottato o disposto, in qualità di autorità procedente, alcun provvedimento in attesa degli esiti dell'iter amministrativo avviato dalla "omissis" presso la Regione Puglia.

Nell'ambito della richiamata procedura, avviata dalla "omissis" nel marzo 2019 ai fini del rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, la Sezione Tutela e Valorizzazione del



Paesaggio della Regione, in data 6 agosto 2019, ha espresso parere negativo, poi formalmente recepito nell'ambito del parere finale reso dal Comitato Regionale VIA in data 16 gennaio 2020.

Nello specifico, in tale parere finale, sia in ordine alla valutazione di incidenza, che di valutazione di impatto ambientale, il Comitato Regionale ritiene che il progetto comporti rispettivamente incidenze significative negative dirette o indirette sul sito ed impatti ambientali tali da produrre effetti significativi e negativi, per le motivazioni già espresse nel parere citato della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio.

Quest'ultima Sezione precisa che, ricadendo l'area nella ZSC Torre Guaceto e Maccchia San Giovanni, gli interventi previsti risultano in contrasto con il contenuto del relativo piano di gestione, che prevede la tutela di habitat presenti in quella zona proprio con il divieto di accesso di veicoli a motore e la necessità di dislocare i parcheggi esistenti in aree non interessate da quel tipo di habitat e sottoporre le aree lasciate libere a ripristino ecologico.

In data 17 gennaio 2020 il "omissis", comunica all'Ufficio VIA della Regione Puglia di voler rinunciare al procedimento e ne chiede la relativa archiviazione. La Regione Puglia con successiva nota prot. n. AOO\_089/1558 del 3 febbraio 2020 ha comunicato a tutti gli enti istituzionali parti della relativa procedura che, nell'ambito della prima Conferenza di Servizi decisoria del 20 gennaio si è preso atto della pec del 17 gennaio, con la quale la società proponente ha comunicato di rinunciare al progetto e che l'Ufficio scrivente avrebbe provveduto ad archiviare la relativa istanza.


L'atteggiamento e le affermazioni di "omissis" appaiono ancora una volta espressione della necessità di dover dar conto a "qualcuno" di impegni precedentemente assunti e - sottolinea la Commissione di accesso - si tratta di "posizione ancor più anacronistica" - se si considerano le affermazioni "omissis".

**4.4 L'esercizio di forme di pressione/condizionamento su organi deliberativi e struttura amministrativa da parte "omissis".**

La Commissione di accesso ha ulteriormente focalizzato l'attenzione anche sul ruolo svolto dalla "omissis" di pressione e condizionamento sugli organi deliberativi e sulla struttura amministrativa dell'ente locale per impedire che si addivenisse, nei confronti del Consorzio stesso, all'adozione degli atti funzionali alla realizzazione del "Progetto della Porta della Riserva" e, nelle more del perfezionamento del relativo complesso iter amministrativo a formazione progressiva, all'autorizzazione del parcheggio per la stagione estiva 2019 in deroga al vigente strumento urbanistico in attesa della nomina del nuovo presidente del Consorzio.

La stessa, in posizione di conflitto con il Consorzio di Torre Guaceto nel periodo di mandato "omissis".

Al riguardo, vengono, innanzitutto, in rilievo gli interventi del "omissis" il quale, assente nella seduta di approvazione della delibera n. 10 del 28.03.2019, in data 02.05.2019 formulava un'interrogazione scritta al "omissis" che mutua quasi letteralmente le osservazioni formulate dal "omissis" nella già citata nota dell'08.04.2019 e, nel contempo, chiede all'amministrazione di



sospendere cautelativamente l'iter amministrativo di approvazione della variante urbanistica al fine di realizzare aree di sosta private, come richiesto dal "omissis"

Lo stesso "omissis", con nota indirizzata al "omissis", sottolinea che le osservazioni formulate ricalcano quanto già osservato dalla nota "omissis" erano state oggetto di valutazione sfavorevole da parte del TAR di Lecce.

Con successive note del 10 e 12 giugno 2019 il "omissis", questa volta in prima persona e non già quale legale rappresentante della "omissis", invia una DIFFIDA al "omissis", avverso la proposta di deliberazione n. 40/2019, formulata dall'Ufficio Suap, per l'approvazione in sede di Consiglio Comunale dello schema di convenzione tra Comune e Consorzio per la concessione a quest'ultimo del servizio di parcheggio stagionale in località Pennagrossa.


In particolare, nel richiamare i provvedimenti adottati a suo danno da parte del Suap rispetto allo svolgimento dell'attività di parcheggio nella stagione 2019 e la menzionata istanza in data 5 marzo, con la quale aveva formulato in Regione istanza di Autorizzazione Unica Regionale per la sistemazione di un'area a parcheggio in variante al vigente Piano di Fabbricazione nelle particelle 535 e 537, adombra la mancanza di imparzialità in capo al "omissis" in considerazione dei suoi rapporti di collaborazione con il "omissis", "... e diffida l'Amministrazione dal rilasciare qualsiasi autorizzazione per lo svolgimento dell'attività di parcheggio per la stagione in corso "omissis".

Ed è proprio in occasione della approvazione di questa delibera di Consiglio Comunale del 17 giugno 2019 che "omissis" legittima le aspettative del "omissis", evidentemente coerenti con gli accordi preelettorali assunti tra le parti, perché se, da un lato, approva la convenzione con il Consorzio per la gestione del parcheggio stagionale, autorizzando l'attività in deroga alla destinazione agricola dell'area, dall'altra dà atto dell'ulteriore istanza di privati – appunto della "omissis" – avanzata con richiesta di variante, della quale ritiene di dover tener conto tanto da volerne investire a "omissis"

Tale successione di atti e di eventi appare di particolare rilevanza in una valutazione complessiva richiesta dall'articolo 143 del TUEL, in quanto costituiscono strumento idoneo ad alterare il fisiologico svolgimento dell'iter procedimentale avviato dal Consorzio presso il Comune e presso gli altri enti (vedi Regione) competenti, al fine di contrastarne o quantomeno ritardarne la definizione e contestualmente agevolare il parallelo iter procedimentale avviato da soggetti contigui o appartenenti essi stessi ad ambienti criminali per soddisfare i loro interessi economici.

Significativa, poi, nella gestione dei rapporti tra il "omissis" per il soddisfacimento degli interessi economici nella riserva di Torre Guaceto è, nel marzo 2019, la scadenza del Consiglio di Amministrazione di Torre Guaceto, all'interno del quale il Presidente ed uno dei componenti del Consiglio sono designati dal Comune di Carovigno, sul cui ruolo viene colta la grande rilevanza, come risulta "omissis".

In un primo tempo si tenta di designare quale componente e Presidente del C.d.A. del Consorzio, "omissis" quest'ultimo poi non eletto, come si riferisce nell'ordinanza stessa, per presunte ingerenze da parte del "omissis" o perché il "omissis" viene informato, subito dopo le



elezioni, della probabile esistenza di indagini in corso su uno dei candidati che lo aveva sostenuto, e cioè "omissis".

"omissis"

Ebbene, alla scadenza del mandato "omissis" nel marzo 2019, il "omissis" decide di procedere alla designazione del Presidente e del componente del CDA che spettano al Comune di Carovigno, previo avviso pubblico dell'8 febbraio 2019, mediante valutazione dei curricula attestanti la competenza tecnica specifica richiesta dal bando per l'incarico, pur precisando che "la scelta avverrà esclusivamente su base fiduciaria e nel rispetto degli indirizzi di cui alla delibera di Consiglio n. 13/2018".

Alla scadenza del termine per la presentazione delle manifestazioni di disponibilità pervengono undici curricula, di cui nove per la carica di Presidente del Consorzio. Tuttavia, come peraltro precisato in sede di audizione da parte del "omissis", la scelta viene effettuata in totale autonomia dal "omissis", senza che in alcun modo sia stato dato atto dei criteri utilizzati per la scelta.

Significativo anche quanto riferito in sede di audizione dal "omissis", il quale afferma: "...omissis"

In occasione di successiva audizione "omissis" il "omissis" ha evidenziato che lo "scopo dell'istanza era sostanzialmente quello di dimostrare che l'avviso pubblico era stata solo un'operazione di facciata, a cui non era corrisposta, pur riconoscendo la natura fiduciaria dell'incarico, una valutazione obiettiva e trasparente dei curricula e quindi delle effettive competenze tecniche specifiche possedute dai candidati", così come richiesto dal bando e come previsto dalla delibera consiliare n. 13/2018 esplicitamente richiamata, concernente gli indirizzi per la nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni.

Si riscontra da parte della Commissione una indubbia lesione del diritto normativamente riconosciuto alla minoranza di acquisire tutti gli atti inerenti all'attività dell'ente al fine di esercitare le relative prerogative di vigilanza e controllo.

Vi è da dire, d'altro canto, che, come già rilevato in altra occasione, tale *vulnus* non è stato oggetto di alcuna rimostranza da parte del diretto interessato che ha passivamente accettato la condotta "omissis" e degli Uffici comunali, assumendo quindi sostanzialmente un atteggiamento di rassegnazione o quanto meno di inerzia rispetto al *modus operandi* del "omissis". Atteggiamento tanto più grave se si considera la particolare rilevanza dell'incarico in parola.

Appare emblematico che la scelta cada proprio "omissis"

Ciò è tanto più evidente, durante la stagione estiva 2019, allorchè il "omissis", in qualità di "omissis" con nota dell'8 agosto 2019, invia all'Ufficio SUAP del Comune di Carovigno richiesta di nulla-osta, nell'ambito delle proprie attività inerenti i servizi turistici, per la circolazione di due trenini turistici gommati, lungo il percorso che va dall'area di sosta individuata al foglio n. 36 p.lle 704/705/706/707 (nei pressi del campeggio Meditur) alla spiaggia di Punta Penna Grossa.

Su richiesta del Comune di Carovigno, indirizzata a tutti gli enti competenti ad esprimere il relativo parere, il Consorzio di gestione di Torre Guaceto, in maniera diametralmente opposta a quanto disposto in precedenza dal "omissis", con nota prot. n. 0003348/N/19 del 9 agosto 2019 (assunta al prot. n. 0020954 del 9/08/2019 del Comune di Carovigno, rilascia il proprio nulla osta a "omissis".

L'Ufficio SUAP del Comune di Carovigno, acquisiti anche i nulla-osta di Anas in data 13 agosto 2019 e del Responsabile del Servizio di Polizia Municipale in data 9 agosto 2019, AUTORIZZA,



in data 13 agosto 2019 (allegato 60 della relazione della Commissione di accesso), il "omissis" ad utilizzare il percorso lungo il quale svolgere il predetto servizio di trasporto dei turisti, con uno dei mezzi descritti.

Come ben evidenziato dalla Commissione " ciò che nel 2018 era stato motivo di contrasto tra il "omissis" da un lato ed il Consorzio ed il Comune dall'altro, tanto da aver determinato la INTERFERENZA DEL "omissis" che, in data 3 agosto 2018, era intervenuto per consentire il ridetto servizio, nonostante il parere contrario "omissis" e del conseguente diniego dell'Ufficio SUAP del Comune, VIENE nel 2019 AUTORIZZATO dal Comune, previo rilascio di nulla-osta del Consorzio " VEROSIMILMENTE SULLA BASE DELLA CIRCOSTANZA "omissis", che come detto, a differenza del "omissis" ;consente di avere una interlocuzione con "omissis" , conscio di chi rappresenti e della caratura criminale dei soggetti ai quali lo stesso si accompagna -, con ciò dimostrando che tale avvicendamento si è tradotto in una effettiva possibilità di consentire al "omissis", di soddisfare (parzialmente ndr), su quel versante, gli interessi economici di soggetti contigui o appartenenti essi stessi alla criminalità organizzata, in esecuzione dell'accordo intervenuto in occasione delle elezioni amministrative".

Analoga valutazione può essere svolta con riferimento alla stagione estiva 2020, i cui atti, relativi alla gestione dei servizi (parcheggio e trasporto turisti) presso la Riserva di Torre Guaceto, adottati dall'Amministrazione comunale e, per la parte di competenza, dal Consorzio di Torre Guaceto, sono stati oggetto di valutazione da parte della Commissione d'accesso, sebbene sull'efficacia degli stessi sembrano aver inciso in maniera determinante due circostanze:

- l'esecuzione della misura cautelare disposta dall'Autorità Giudiziaria nei confronti di "omissis" ;
- la successiva determinazione assunta dal Prefetto di Brindisi di nominare la Commissione d'accesso ai sensi dell'art. 143 del T.U.E.L.

Tale valutazione sembra confermata da quanto dichiarato dal "omissis" che in proposito afferma: "... "omissis".

Per brevità espositiva, rimandando alla più completa analisi fatta dalla Commissione di accesso, si indicano di seguito alcuni atti che appaiono significativi del cambio di interazione tra il consorzio di Torre Guaceto ed il "omissis", che, ancora una volta, direttamente o indirettamente, tramite il Comune o il Consorzio, agiscono per soddisfare i propri interessi economici, condizionando l'agire amministrativo degli Enti al perseguimento delle proprie utilità, forti dello spessore criminale e della loro capacità di intimidazione.

Al riguardo, si segnala quanto segue.

Il Consorzio di Torre Guaceto, con nota prot. n. 1057/N/20 del 26 maggio 2020 (anteriore, quindi, all'8 giugno, data di esecuzione del provvedimento cautelare), a seguito dell'avvenuta approvazione delle schede progettuali "Mobilità Punta Penna Grossa annualità 2020", presenta al Comune di Carovigno, nella persona del "omissis" , istanza di attivazione del servizio di parcheggio temporaneo per la stagione estiva 2020, di contenuto analogo a quello degli anni precedenti, per



un massimo di 350 auto, presso il terreno agricolo di proprietà dello stesso Consorzio, localizzato alle "omissis" Catasto Terreni Carovigno.

Il predetto servizio sarà integrato da servizio di trasporto collettivo per mezzo di trenini turistici e servizio di bike sharing.

Le succitate schede progettuali prevedono, oltre alla individuazione dell'area di parcheggio estivo in concessione comunale, nelle particelle "omissis" di proprietà dello stesso Consorzio – coincidenti con quelle nelle quali verrà realizzato il definitivo Progetto della "Porta della Riserva" – anche la individuazione di un'AREA DI SOSTA BUS e passeggeri proprio nelle "omissis" del catasto Comune di Carovigno, di proprietà dei "omissis" , quale punto di arrivo del bus navetta proveniente dall'area di parcheggio, nonché di partenza di un percorso naturalistico ciclopedonale su sentieri esistenti

Peraltro, nella Relazione servizi turistici estivi annualità 2020 del Consorzio di gestione di Torre Guaceto, nella parte relativa al servizio parcheggio si legge che " Il punto di arrivo della navetta non potrà essere più localizzato a Punta Penna Grossa in quanto l'area di manovra è piccola e si rischia affollamento in attesa di risalire sul mezzo; si è previsto di individuare il punto di salita e discesa già previsto nel progetto "Tutela dell'ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali – azione 6.6 "Interventi per la valorizzazione e fruizione della Riserva naturale dello Stato di Torre Guaceto e del SIC Torre Guaceto e Macchia San Giovanni"; il proprietario del terreno interessato dall'area di manovra "omissis" si è reso disponibile a sottoscrivere contratto di fitto agrario. ...il vantaggio di utilizzare tale area è rappresentato dal fatto che possono manovrare autobus da cinquanta posti. Il servizio di parcheggio sarà effettuato previa prenotazione e PAGAMENTO ANTICIPATO..."


Tali circostanze, come peraltro ben evidenziato dalla Commissione di accesso, sono indicative del mutato quadro dei rapporti tra "omissis" ed il "omissis" guidato in questo momento da "omissis" , in quanto viene inserito a pieno titolo, nella pianificazione dei servizi turistici del Consorzio, anche l'utilizzo quale area di sosta del terreno di proprietà ("omissis") dei "omissis" (precedentemente escluso "omissis" ).

Nella successiva SCIA commerciale, relativa all'apertura di parcheggio stagionale PennaGrossa 2020 - località Scianolecchia, presentata dal Consorzio all'Ufficio SUAP del Comune di Carovigno, non soltanto vengono indicate anche le "omissis" oltre a quelle di proprietà del Consorzio, ma viene allegata una scrittura privata contenente contratto di affitto "omissis" , relativo alla sola "omissis", di durata trimestrale (1° luglio- 30 settembre), al canone convenuto ed accettato di Euro 22,50, ove si prevede che "..l'affittuario destinerà la superficie del fondo a punto di arrivo per le navette turistiche; infopoint emergenza covid 19 e punto partenza visite guidate naturalistiche..."

Risultano inoltre, presentate SCIA al Comune di Carovigno, connesse alla gestione parcheggi di Torre Guaceto, anche a nome di "omissis" .

La circostanza che il contratto di affitto "omissis" - induce verosimilmente a ritenere che l'interesse risiedeva nel poter svolgere la predetta attività nella restante parte dell' "area storica" ("omissis" utilizzata quale parcheggio da parte della "omissis").

D'altronde, la prospettiva di questo introito giustificherebbe il canone irrisorio al quale è stato affittato al Consorzio il terreno indicato.



Il Consorzio di Torre Guaceto avvia, già con determinazione del 25 maggio 2020, la procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 50/2016, per l'affidamento del servizio TRASPORTO TURISTI dall'area servizi Punta Penna Grossa alla spiaggia omonima e viceversa, con una stima del valore del contratto pari a € 73.844,26 IVA esclusa, con l'indicazione esplicita che il servizio di trasporto non regolare di passeggeri debba essere svolto esclusivamente da n. 2 mezzi di trasporto collettivo minimo 40 posti di tipo trenino turistico, poiché di tipo aperto.

Entro i termini previsti dai documenti di gara perviene la SOLA offerta telematica della "omissis", che partecipa alla predetta gara il 5 giugno 2020, dopo aver stipulato in data 1° giugno 2020 un contratto di noleggio con la società "omissis", di cui il medesimo è legale rappresentante, avente ad oggetto due trenini turistici per trasporto persone.

Per lo svolgimento del predetto servizio, il "omissis", in data 26 giugno 2020 formula istanza al Comune di Carovigno di autorizzazione alla circolazione dei due trenini turistici gommati sopra citati, per effettuare il servizio di accompagnamento turistico e di visite guidate dal campeggio Meditur alla spiaggia di Punta Penna Grossa.

Tutto ciò avvalora il disegno del "omissis" di entrare a pieno titolo nella gestione delle attività economiche facenti riferimento al Consorzio della Riserva come confermato dallo stesso "omissis".

Tuttavia, quanto predisposto dal Consorzio di gestione di Torre Guaceto per l'organizzazione dell'offerta turistica estiva dell'annualità 2020 non trova piena attuazione verosimilmente in ragione del sopravvenuto provvedimento cautelare che colpisce il "omissis" e del successivo insediamento della Commissione d'accesso.

Infatti, il Consorzio di Gestione di Torre Guaceto, con nota prot. n. 0001479 -G-2020 del 29 giugno 2020, indirizzata alla Prefettura di Brindisi e per conoscenza anche al Comune di Carovigno, chiede l'autorizzazione, come nella precedente annualità, allo svolgimento del servizio temporaneo di parcheggio su area agricola, in deroga alla destinazione urbanistica, sul presupposto dell'avvenuta approvazione nell'anno 2019 della delibera di Consiglio comunale n. 10 del 28 marzo - con la quale è stata adottata la variante urbanistica al Piano di Fabbricazione finalizzata alla realizzazione della Porta della Riserva -, nonché della delibera consiliare n. 37 del 17 giugno - con la quale, nelle more della realizzazione del predetto Progetto, è stata individuata l'area per la sosta temporanea stagione estiva 2019 ed approvata la relativa Convenzione regolatrice dei rapporti tra Comune e Consorzio. A tale richiesta non segue alcun riscontro da parte del Comune.

Il "omissis", con nota prot. n. 0015498 del 30 giugno 2020, in esito alle esplicite richieste del Consorzio e del Servizio di Polizia locale, ed indirizzando la sua missiva al Prefetto di Brindisi, oltre che ai vertici provinciali delle Forze di Polizia, all'ANAS ed allo stesso Consorzio, dichiara quanto segue: "...omissis".

Nel contempo, all'esito di una riunione di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica svoltasi per affrontare le problematiche di viabilità nell'area nell'imminenza della stagione estiva, si indirizzava una nota "omissis" invitandoli ad adottare i provvedimenti di competenza al fine di scongiurare ogni potenziale pregiudizio per la pubblica incolumità. In particolare si invitava, per quanto riguarda l'area di parcheggio, ad apprestare ogni misura organizzativa, con l'istituzione del COC, il coinvolgimento dei volontari della Protezione Civile ed il supporto della Polizia Locale per evitare situazioni di congestione veicolare. Nel contempo, si invitavano gli stessi enti ad avviare una



campagna di sensibilizzazione e informazione all'utenza al fine di evitare la sosta in aree non consentite ed il parcheggio indiscriminato di autovetture.

Anche, in questa circostanza, il "omissis", quindi, in ragione delle risultanze giudiziarie e dell'insediamento della Commissione d'accesso, unilateralmente non dà corso alla richiesta del Consorzio di competenza del Consiglio comunale, privando in tal modo l'Organo consiliare di una sua prerogativa ed alterando il normale svolgimento dell'azione amministrativa funzionale all'adozione di un atto di competenza collegiale.

Anche in questa occasione, sottolinea la Commissione, non risulta alcuna formale e sostanziale manifestazione di dissenso da parte dei componenti del Consiglio comunale in merito alla unilaterale determinazione del "omissis", dimostrando anche in questo caso non soltanto inerzia, ma un totale asservimento alle logiche personalistiche del "omissis" e, quindi, una maggiore debolezza e permeabilità dell'apparato politico amministrativo a possibili condizionamenti dell'azione amministrativa.

Per quanto concerne la gestione del servizio di trasporto turisti tramite trenino, formalmente a causa del mancato rilascio delle apposite autorizzazioni in deroga da parte del Comune di Carovigno, per l'utilizzazione per la sosta temporanea dell'area in disponibilità del Consorzio di Torre Guaceto, il Consorzio, con determinazione prot. n. 0001508 del 1° luglio 2020, revocava la procedura informale aperta sotto soglia per l'affidamento del servizio di trasporto turisti alla quale si era presentata quale unica ditta la "omissis", richiamando altresì sopravvenute ragioni di opportunità, di pubblico interesse e modifica delle circostanze di fatto su cui la procedura si basa.


Per il trasporto dei turisti il Consorzio ha, quindi, effettuato un noleggio a freddo di un mezzo della società "omissis", che tuttavia non è stato effettuato, in quanto l'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile ha espresso parere negativo all'iscrizione sul libretto di circolazione del percorso per carenza dei requisiti da parte della "omissis", il servizio è stato, pertanto, fornito dalla Società di trasporto pubblico locale.

L'ufficio SUAP del Comune di Carovigno, nel contempo, rilevava delle irregolarità nell'ambito della SCIA presentata dal Consorzio, eccependo in particolare che sulla stessa "omissis", per la quale il Consorzio aveva presentato contratto di affitto stipulato con i due proprietari del terreno, risultava in essere un precedente contratto di affitto di fondo rustico datato 27/10/2015 in scadenza in data 18/10/2021 di cui è beneficiario altro soggetto giuridico.

In merito a tale SCIA viene altresì fatta in data 7 luglio 2020, stranamente - non essendo ordinariamente svolto tale tipo di controllo sulle SCIA da parte del SUAP - una interrogazione nel sistema della BDNA (Banca Dati Nazionale Antimafia), inserendo anche i nominativi di "omissis" e "omissis", quali soggetti economici titolari della SCIA in parola, così come rilevato con prefettizia del 10 luglio 2020.

Si soggiunge che su tale procedura la Prefettura di Brindisi ha avviato anche un approfondimento ai fini delle verifiche antimafia, interessando l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce.

In particolare, con l'allegata nota prefettizia "omissis", è stato interessato l'Organo Consultivo, al fine di comprendere se sussistessero i presupposti per emettere un'interdittiva antimafia nell'ambito della procedura avviata dal Consorzio di Torre Guaceto.



Essendo successivamente intervenuta la revoca della procedura aperta di gara da parte del Consorzio e comunicata tale circostanza all'Avvocatura dello Stato, questa, "omissis", ha espresso l'avviso che l'interdittiva non potesse essere, allo stato, emessa.

In data 07 luglio 2020 il SUAP del Comune di Carovigno ha inserito nella BDNA la richiesta di informazione antimafia nei confronti di "omissis" in relazione al contratto di fitto di 2 terreni di proprietà degli stessi da utilizzare per il transito e la sosta dei trenini turistici; sui profili giuridici connessi a tale richiesta è stata interessata l'Avvocatura dello Stato di Lecce, tenuto conto della richiesta formulata dal Comune di Carovigno riguardante una SCIA presentata dal Consorzio di Gestione di Torre Guaceto mentre nella BDNA risultava presentata la richiesta di verifica antimafia per 2 soggetti privati.

A seguito della richiesta di chiarimenti circa i familiari conviventi dei soggetti privati e del titolo giuridico degli stessi per l'area di parcheggio, il SUAP comunicava che la predetta SCIA era stata annullata dal Consorzio con la presentazione di altra SCIA dell'8 luglio 2020, dalla quale erano completamente espunti i riferimenti alle "omissis" di proprietà di "omissis".

A tal riguardo l'Avvocatura dello Stato ha escluso la possibilità di emettere un provvedimento interdittivo in una fattispecie di natura prettamente privatistica.

Viene cioè espunta dalla SCIA la parte relativa al piano di mobilità del Consorzio che prevede il punto di arrivo della navetta nell'area di "omissis".

Tuttavia, da quanto dichiarato dallo stesso "omissis" in sede di audizione "omissis", " ... il punto di sosta è stato comunque utilizzato di fatto fino alla scadenza del contratto di affitto al 30 settembre, con la giustificazione che in realtà tale utilizzazione ha solo anticipato l'attuazione di un progetto presentato alla Regione Puglia e già ammesso a finanziamento ...".

Sottolinea la Commissione di Accesso che la circostanza che nel piano di mobilità del Consorzio fossero state indicate sia la "omissis", corrispondenti all'area utilizzata fino al 2018 quale parcheggio dalla "omissis", fa emergere il dubbio che probabilmente vi fossero delle ulteriori finalità di utilizzo dell'area in parola, circostanza che sembrerebbe confermata dalle dichiarazioni del "omissis".

##### 5. L'ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE SENZA SOMMINISTRAZIONE DI "OMISSIS", APPARTENENTE "omissis" LEGATA ALLA S.C.U..

La Commissione di accesso ispettivo ha poi svolto ulteriori approfondimenti nell'ambito delle attività produttive riscontrando elementi di rilievo ai fini della presente relazione, che sembrano confermare lo stretto collegamento tra conclamate fattispecie di "mala gestio" ed il condizionamento derivante dalla operatività dei "omissis"; questi, come risulta dalle attività investigative compendiate nell'ordinanza di custodia cautelare e nell'ordinanza del Tribunale di Lecce – Sez. del Riesame, con dispositivo del 30 giugno 2020, depositato il 14.08.2020, si sono adoperati non solo per favorire l'elezione di "omissis", ma anche altri soggetti appartenenti alla coalizione di sostegno al predetto candidato "omissis".

Il filo conduttore dell'inchiesta giudiziaria, che connota anche i comportamenti assunti dal "omissis", è quello dell'accordo concluso prima delle elezioni, con il condizionamento della gestione



dell'Ente, a mezzo di atti che, sebbene di scarso rilievo sociale ed economico, tuttavia appaiono emblematici per il rafforzamento del "prestigio" dei sodali sul territorio e dell'influenza che gli stessi vi esercitano.

Al riguardo, la Commissione di accesso ispettivo ha evidenziato che, tra i candidati consiglieri comunali per il Comune di Carovigno del giugno 2018, nella lista civica "I cittadini innanzitutto", a sostegno di "omissis", figura "omissis" conosciuta nel paese con il soprannome riconducibile alla sua famiglia, ossia ""omissis". Questa è sorella di "omissis" deceduto nell'ottobre 2019, soggetto di spiccata pericolosità sociale, affiliato alla S.C.U. con numerosi precedenti, tra i quali omicidio ed associazione mafiosa; entrambi sono figli di "omissis".

La "omissis", gravata da precedenti di polizia per disturbo o molestia alle persone risalenti al 2008, è notoriamente riconducibile, da parte dei cittadini di Carovigno, ad una famiglia di un certo spessore criminale.

Peraltro - sottolinea la Commissione - il "prestigio" criminale della famiglia ""omissis"", continua ad essere assicurato dal figlio di, "omissis" il quale già coinvolto in passato in fatti di sangue unitamente al "omissis", ha continuato ad operare in contesti caratterizzati da vincolo associativo di stampo mafioso, ponendosi più volte in evidenza per l'assoluto sprezzo delle norme e l'uso della violenza, come attestano i numerosi precedenti penali e di polizia che lo interessano.

"omissis" Infatti, anche discutendo con "omissis" degli accordi che dovevano essere presi con e con "omissis" in ordine alla nomina di "omissis" a Consigliere Comunale, i due facevano riferimento all'alleanza che era stata stretta con, da individuarsi appunto in "omissis" detta "la "omissis"", per cui il candidato "omissis" da loro appoggiato doveva sapere che: "omissis".

L'interesse affinché la ""omissis"" fosse eletta era tale che anche i voti indirizzati a "omissis" furono retribuiti dai sodali, come risulta in maniera esplicita da una conversazione intercorsa tra "omissis" e "omissis".

Tale interesse dei sodali per le sorti politiche di "omissis", non trova ostacoli da parte del futuro "omissis", che pure era stato informato da "omissis", della circostanza che si stava legando a dei delinquenti che poi gli avrebbero avanzato richieste "omissis".

Nonostante l'esito delle elezioni sia stato favorevole alla coalizione sostenuta da "omissis", la lista civica della "omissis" non ha ricevuto il numero di voti sufficienti per assicurarle neppure un seggio. Tuttavia, ritiene la Commissione che l'impegno dei sodali, anche attraverso il sostegno politico dei quasi duecento voti assicurati dalla lista civica capeggiata da "omissis", abbia trovato una ricompensa "omissis".

Peraltro, i "omissis" hanno avuto rapporti criminali con il "omissis" (Infatti, "omissis" e "omissis", risultano essere stati condannati, unitamente ad altri, con sentenza definitiva in Cassazione per vari delitti commessi uniti dal vincolo associativo di cui all'art. 416 bis c.p., tra i quali spaccio e traffico di sostanze stupefacenti, contrabbando di tabacchi lavorati esteri. Allo stesso modo risultano coinvolti insieme in più indagini di polizia, circostanza che porta a ricondurli quantomeno sotto un unico vincolo associativo.

Esaminando più nel dettaglio la vicenda amministrativa che riguarda la "omissis" e che vede il "omissis" con una condotta accondiscendente, la Commissione sottolinea che in data 19 aprile 2019, l'ormai ex "omissis" accettava *"la disponibilità della "omissis", da sempre impegnata ed attenta alla vita della comunità di Carovigno, ad avviare ogni forma di cittadinanza attiva per la valorizzazione e promozione del centro storico e della piazza centrale ... nel mettere a disposizione*



dell'organo di Governo locale la propria esperienza e competenze con spirito di liberalità disinteressata collaborazione".

Tale scelta ha di fatto suscitato le doglianze delle diverse associazioni presenti ed attive nel territorio, tra le quali l'Associazione "Liberi di ..." che, con nota presa in carico dallo stesso Ente con prot. 14941 del 10.06.2019 chiedeva chiarimenti in merito al ruolo attribuito a "omissis".

Nella relazione della Commissione d'indagine viene, peraltro, evidenziato che nella circostanza è stato espressamente escluso quale referente, l'Assessore Cultura, Partecipazione e Cittadinanza attiva, "omissis", circostanza che induceva le associazioni presenti sul territorio a chiedere di "conoscere, per lo svolgimento delle nostre iniziative associative, le figure di riferimento con cui rapportarsi", sospendendo nelle more le diverse iniziative già in atto, mentre di contro non ne risultano analoghe avviate dalla "omissis"


Elemento sintomatico è lo "spirito di liberalità disinteressata", con cui "omissis" avrebbe assolto l'incarico. Di fatto, nei giorni successivi "omissis" ha avviato una nuova attività di paninoteca, circostanza che ha avuto ampio risalto sulla stampa locale "Nasce così "Ca.Lu. tasty bites" paninoteca gourmet nel centro storico di Carovigno, (...) "omissis" ha finalmente coronato i suoi sogni: avere un locale tutto suo dove sperimentare sempre nuovi panini gourmet e valorizzare il centro storico di Carovigno."

Tale attività, come risulta dalla banca dati dell'Agenzia delle Entrate, viene avviata a decorrere dall'11.06.2020 ma, come evidenziato dalla Commissione di accesso, la "omissis" assume un atteggiamento di chiusura verso le associazioni presenti sul territorio alle quali "omissis" invia una lettera datata 10.06.2019, del seguente tenore: "... venuta a conoscenza che avete richiesto un incontro con l'amministrazione comunale, per ottenere l'incarico di svolgere le mie stesse mansioni, vi diffido nel compiere ogni tipo di attività e/o azione volte a sottrarmi l'incarico ricevuto formalmente".

Tale situazione, di cui appare difficile ipotizzare la non conoscenza da parte del "omissis", posto che in data 25.09.2019 il SUAP aveva preso in carico la richiesta della "omissis", indirizzata anche al "omissis", volta ad ottenere per conto "della ditta a denominarsi con destinazione paninoteca", l'occupazione di un suolo pubblico nel centro storico, è significativa della permeabilità del comune a pregiudizievoli condizionamenti esterni in quanto beneficiaria è persona controindicata su cui l'ente, come si dirà nel paragrafo dedicato alle verifiche antimafia, non ha effettuato alcun controllo; dall'altro l'affidamento dell'incarico da parte del "omissis"- quale soggetto privato e non rappresentante di una associazione -, al di fuori di qualsiasi procedura che ne regolamenti le modalità, è sintomatico del suo intendimento di soddisfare le richieste del sodalizio criminale che lo aveva appoggiato durante le elezioni.

Ciò che emerge da questa specifica vicenda e dalle altre che si esamineranno è la duttilità affaristica delle organizzazioni criminali e dei suoi sodali, dimostrando di essere inclini a realizzare immediati vantaggi economici, espandere la propria presenza territoriale ed il controllo del territorio, forti dell'appoggio dell'Ente locale con il quale sono stati intessuti rapporti, dell'assuefatto disinteresse della popolazione e del radicamento dell'influenza dei gruppi criminali nella gestione della *res pubblica.*, Peraltro, ancor più significativo è l'atteggiamento "sprezzante" che traspare dalla lettera di diffida della "omissis" in risposta alle associazioni.

Giova richiamare, a tal riguardo, la giurisprudenza del Consiglio di Stato (ex multis la sent. N.2615/2009), secondo cui significative ai fini dello scioglimento sono anche situazioni che, di per



sé, non rivelino direttamente, né lascino presumere, l'intenzione degli amministratori di assecondare gli interessi della criminalità organizzata.

Nel caso in esame, il conferimento di tale incarico assume particolare rilievo in quanto consente di esercitare il controllo del territorio, legittimando, di fatto, un unico soggetto che peraltro la popolazione individua come appartenente ad una famiglia criminale legata alla SCU e che ha la possibilità, in esclusiva, di organizzare gli eventi di un centro storico che costituisce il fulcro cittadino della vita di comunità e del turismo locale.

## 6. LE MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEI CONTROLLI ANTIMAFIA E L'ACCESSO ALLA BDNA

La Commissione d'accesso ha focalizzato l'attenzione sui sistemi dei controlli antimafia, accertando che, presso il Comune di Carovigno, benché siano state formulate più richieste di abilitazione all'accesso della BDNA, una sola dipendente, di fatto, ha completato la procedura per poter accedere al sistema, operando per sopperire alle esigenze inerenti le comunicazioni e informazioni antimafia necessarie a tutte le diverse Aree del Comune di Carovigno.

La predetta funzionaria, dal 15.06.2018 alla data della acquisizione da parte della Commissione di accesso degli elementi informativi (04.12.2020), ha evaso 31 istruttorie e risulta avere ulteriori 7 richieste inserite e non ancora chiuse.

Né risultano effettuate verifiche di cui all'art. 71 del D.P.R. 445/2000 sulle dichiarazioni sostitutive, redatte ai sensi dell'art. 89 del d.lgs 159/2011, circa l'assenza delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 dalla stessa norma equiparata alla comunicazione antimafia.

La Commissione ha accertato che le complessive 38 istruttorie avviate "omissis" sono state avanzate a fronte di nr.790 pratiche di SCIA presentate.

Dall'esame a campione compiuto dalla Commissione sui fascicoli digitali relativi alle SCIA commerciali presentate negli anni 2018, 2019, 2020, è emerso che l'istruttoria per verificare, attraverso le risultanze della Banca dati Nazionale Antimafia, la sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto, è stata avviata solo nei confronti della "omissis".

Al riguardo, la Commissione non ha potuto acclarare se l'istruttoria sia da collegare alla istanza di licenza presa in carico dal SUAP il 01.06.2018, in cui il rappresentante della società aveva espressamente autocertificato di non essere sottoposto ad una delle misure previste dal menzionato decreto legislativo.

Invece, proprio con riferimento a "omissis" che, per conto della "omissis", in data 27.02.2019, aveva prodotto istanza relativa al progetto di riqualificazione, valorizzazione e sistemazione di un'area di parcheggio in località "Punta Penna Grossa", senza autocertificare i requisiti di cui al d.lgs 159 /2011, non è stata all'epoca avviata alcuna istruttoria.

L'avvio della procedura presso la BDNA a nome di "omissis" e "omissis" risulta effettuato solo in data 7 luglio 2020, allorché il legale rappresentante del Consorzio di Torre Guaceto ha presentato una SCIA per l'esercizio dell'attività di autorimessa, con allegati contratti di fitto di terreni di proprietà dei citati privati e successivamente annullata dal Consorzio con la presentazione di una nuova SCIA senza quei riferimenti ai contratti di fitto.

La istruttoria nella BDNA non risulta ancora chiusa.



Allo stesso modo, nessun accertamento è stato condotto ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 per riscontrare l'autocertificazione prodotta nella istanza da "omissis".

Anche tali profili appaiono meritevoli di particolare attenzione, in quanto il sistema complessivo dei controlli antimafia posti a presidio di tutti i rapporti contrattuali intercorsi con l'Amministrazione Pubblica viene di fatto disapplicato, svilendo le finalità ad esso sottese quali la salvaguardia dell'ordine pubblico economico, della libera concorrenza tra le imprese e del buon andamento della Pubblica Amministrazione.

### *7. La questione "fast food" e gli interessi economici di "omissis"*

La Commissione di accesso ispettivo ha analizzato e riscontrato alcune criticità anche in relazione alla gestione di un furgone *fast food*, per il quale sarebbe stata concessa ad "omissis" l'occupazione di un'area comunale con una delibera di Giunta.

Tale ulteriore approfondimento è scaturito dalle dichiarazioni rese in sede di "omissis".

Questi, una volta nominato consigliere, a seguito delle dimissioni della "omissis", ha ricevuto una serie di minacce per cui ha sporto denuncia presso i Carabinieri di "omissis".

Il "omissis" ha, fra l'altro, posto l'accento sugli interessi economici dei "omissis" sulla Riserva di Torre Guaceto nonché sulla gestione di un furgone *fast food* da parte di "omissis" per il quale, come già detto, gli è stata riconosciuta l'occupazione di un'area sulla provinciale per Ostuni, senza un bando di gara, ma solo con una delibera di giunta.


La Commissione ha accertato che tale attività, avviata il 01.06.2017, è intestata a "omissis", e, in via temporanea, è stata ottenuta l'assegnazione di due postazioni per il commercio su area pubblica.

A seguito di avviso pubblico del 02.05.2018 relativo ai posteggi individuati dalla determina del Commissario Straordinario n. 99 del 30.04.2018, la "omissis", in data 09.05.2018, ha prodotto istanza, con autocertificazione antimafia, volta all'ottenimento di un posteggio in via Mezzaluna.

La "omissis", in data 29.06.2018 è stata autorizzata, per esercitare la vendita, all'occupazione di suolo pubblico nel posteggio di nr 18 di via Mezzaluna (Località Santa Sabina di Carovigno) dal 01.06.2018 al 16.09.2018. Con successivo avviso pubblico del 20.05.2019 e relativa istanza prodotta dalla "omissis" il 22.05.2019, la "omissis" è stata autorizzata per lo stesso periodo e luogo anche nel 2019.

In data 07.10.2019, la "omissis", senza che risulti alcun avviso pubblico, ha richiesto l'assegnazione temporanea per poter esercitare la propria attività su un posteggio da individuarsi in via Polinisso o in via Martiri di via d'Amelio nel territorio di Carovigno. In considerazione che solo l'area di via Polinisso, risultava ricompresa nel Documento Strategico per il Commercio approvato nel novembre 2018, alla "omissis" è stata concessa, il 16 dicembre 2019, con determina del "omissis", l'autorizzazione temporanea per l'utilizzo del sito di Via Ostuni incrocio via Polinisso, fino al 16.06.2020, visto che lo stesso "... non risulta occupato da nessun esercente e che non sono pervenute altre richieste".

Da ultimo, con determina n. 907 del 30.09.2020 è stato approvato il bando pubblico per la concessione dei posteggi isolati nell'area urbana di Carovigno con scadenza al 21.12.2020.



Anche in questo caso la Commissione d'accesso ha accertato che non è stata effettuata alcuna verifica antimafia in occasione dell'autocertificazione resa dalla "omissis" in uno alla SCIA.

Ebbene, anche su questo aspetto occorre rimarcare il soddisfacimento di interessi, diretti o indiretti, dei principali esponenti della criminalità organizzata locale, e l'assenza di attività di vigilanza e controllo da parte dell'Amministrazione comunale, con vantaggi economici a favore di persone controindicate.

-0-0-0-0-0-

#### CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Al termine della cennata, complessa analisi la Commissione, nel rassegnare le conclusioni sul lavoro svolto, rileva che la situazione ambientale, anche alla luce dei provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria, presenta "elementi di condizionamento e di interferenza sulla funzionalità dell'ente".

La Commissione ha pertanto rimesso alla scrivente la relazione conclusiva per le conseguenti valutazioni.

Le risultanze raccolte e esplicitate nella relazione svolta dalla Commissione di accesso ispettivo, precedute dall'attività attuata dall'Autorità Giudiziaria, sembrano aver disvelato un quadro di profonda compromissione e condizionamento dell'attività politico-amministrativa dell'Ente rispetto alla presenza pervasiva di esponenti della criminalità organizzata tale da configurare i presupposti normativi e giurisprudenziali che giustificano l'ipotesi dissolutiva della stessa Amministrazione Comunale di Carovigno ex art.143 TUEL.

Al riguardo, giova rammentare che lo scioglimento del consiglio comunale per infiltrazioni mafiose, ai sensi dell'art. 143 del TUEL, non ha natura di provvedimento di tipo sanzionatorio, ma preventivo, con la conseguenza che, per l'emanazione del relativo provvedimento di scioglimento, è sufficiente la presenza di elementi che consentano di individuare la sussistenza di un rapporto tra l'organizzazione mafiosa e gli amministratori dell'ente considerato infiltrato (Cfr. Cons. St., Sez. III 3.11.2015, n. 5023; Cons. St., Sez. III, 10.12.2015, n.197; Tar Lazio, Sezione I, 24.2.2016, n. 3419/2016).

Assumono rilievo, a tali fini, anche situazioni non traducibili in episodici addebiti personali, ma tali da rendere, nel loro insieme, plausibile nella concreta realtà contingente ed in base ai dati dell'esperienza l'ipotesi di una soggezione o di una pericolosa contiguità degli amministratori locali alla criminalità organizzata (vincoli di parentela, affinità, rapporti di amicizia o di affari, frequentazioni), e ciò anche quando il valore indiziario degli elementi raccolti non sia sufficiente per l'avvio dell'azione penale o per l'adozione di misure individuali di prevenzione (Cfr. Cons. St., Sez. III 3.11.2015, n. 5023; Cons. St., Sez. III, 10.12.2015, nr. 197; Tar Lazio, Sez. I, 24.2.2016, n. 3419/2016).

Proprio alla luce di tali principi consolidati ormai nella giurisprudenza, nonché sulla scorta delle verifiche effettuate dalla Commissione di accesso e dagli elementi emersi nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria sfociate nell'indagine "RESET", sembra che tale pericolosa contiguità



di alcuni amministratori comunali alla locale costa mafiosa sussista a vari livelli dell'apparato burocratico e politico-amministrativo del Comune di Carovigno e che essa abbia avuto rilevanti conseguenze nel concreto esercizio di alcune funzioni da parte dell'Ente, anche prescindendo dalle contestazioni addebitabili ai singoli amministratori al vaglio dell'Autorità Giudiziaria, determinando una grave distorsione del funzionamento dell'Amministrazione.

Invero, l'analisi complessiva dei fatti innanzi descritti, con particolare riguardo alle connessioni, dirette ed indirette ed alla contiguità tra amministratori ed esponenti della criminalità organizzata, porta ad una valutazione finale di forte condizionamento dell'imparzialità degli organi elettivi e di compromissione del buon andamento dell'attività amministrativa.

Il quadro analiticamente descritto, prima nella relazione di indagine e successivamente nella presente, non sembra presentare ragionevoli dubbi sia sulla presenza, forte ed egemone sul territorio, di una organizzazione criminale nei cui confronti vi è già un notorio giudiziario e vicende attuali, sia soprattutto la peculiarità dei rapporti tra lo stesso clan e gli stessi amministratori.


Nel caso di specie, l'attività espletata sembra aver chiarito la completa consapevolezza sui rapporti con la criminalità organizzata e quindi il condizionamento dell'attività amministrativa dell'Ente, non solo da parte di autorevoli esponenti della attuale maggioranza, a partire dal "omissis".

Dal richiamato contesto appena descritto, sembra apparire una forte compromissione del tessuto sociale, politico ed economico rispetto alla presenza della locale criminalità organizzata, che stringe rapporti di affari, e di carattere personale ed amicale, con esponenti della maggioranza del governo locale, come ampiamente analizzato in sede di Commissione di indagine e descritto nella presente relazione in ordine alla "*mala gestio*" di alcuni settori e procedure particolarmente rilevanti per il raggiungimento delle finalità illecite (vedasi la complessa e talora confusa vicenda di Torre Guaceto); ciò si è concretizzato in un "pactum sceleris" tra amministratori ed esponenti della criminalità organizzata, che pone in luce la necessità di procedere con assoluta tempestività a rimuovere le criticità in esame attraverso lo strumento dissolutorio di cui all'art. 143 del TUEL.

Le situazioni, i comportamenti, le vicende sopradescritte rendono nel loro insieme plausibile l'ipotesi di una soggezione degli amministratori alla criminalità organizzata e sono sintomatiche di una vicinanza che assume particolare significatività, ferme restando le valutazioni in sede penale di competenza dell'Autorità giudiziaria.

Valgano al riguardo le considerazioni, richiamate sui mancati controlli antimafia, sull'affidamento dell'incarico alla "omissis", sull'omesso controllo dei soggetti che a qualsiasi titolo intrattengono rapporti con l'ente Locale e, non certo per ultimo, alla vicenda delle aree di parcheggio di Torre Guaceto.

Non trascurabili appaiono le frequentazioni tra amministratori locali e soggetti legati alla criminalità organizzata del territorio, che hanno avuto la loro fase eziologica già in occasione dell'avvio della campagna elettorale e sviluppo successivo con alterazione della campagna elettorale stessa e dei suoi esiti, in una situazione socio-culturale, come quella di Carovigno dove l'esercizio di posizioni dominanti assume preponderanza rispetto al buon andamento della Pubblica Amministrazione e rappresenta un indice di elevata condizionabilità dell'Ente.



Invero, richiamato l'art.143 comma 1 del TUEL nel testo novellato dall'art. 2 comma 30 della legge 94/2009, gli elementi sintomatici del condizionamento criminale devono ancorarsi a fatti concreti, univoci e rilevanti, fatti definiti tali per concretezza in quanto "assistiti da un obiettivo e documentato accertamento nella loro realtà storica; per univocità intesa quale chiara direzione agli scopi che la misura di rigore è intesa a prevenire; per rilevanza che si caratterizza per idoneità dell'effetto di permettere il regolare svolgimento delle funzioni dell'Ente Locale ( in tal senso Cons. di Stato, Sez. III 10.12.2015 n.197).

Al riguardo, nell'applicazione dell'art. 143 del T.U.E.L., come il Consiglio di Stato ha più volte ribadito (Cons. St., sez. III, 26 settembre 2019, n. 6435 e da ultimo Consiglio di Stato, Sezione terza, Sentenza 14 maggio 2020, n. 3067), l'indubbio nesso di interdipendenza che deve esistere tra gli elementi soggettivi – i collegamenti diretti o indiretti degli amministratori locali con le associazioni mafiose – nel caso di specie dimostrati dalle stesse frequentazioni del "omissis" o di alcuni consiglieri comunali, dalla sottoscrizione di tutte e tre le liste presentatesi alle elezioni del 2015 da parte di soggetti intranei o contigui alle cosche, dalle parentele di tre consiglieri di minoranza con elementi controindicati – e quelli oggettivi – sul piano del corretto svolgimento delle funzioni amministrative, sin qui esaminate – va valutato, complessivamente e non atomisticamente, secondo una logica probabilistica, tipica del diritto della prevenzione (Cons. St., sez. III, 30 gennaio 2019; n. 758, Cons. St., sez. III, 5 settembre 2019, n. 6105), alla quale sicuramente anche lo scioglimento di cui all'art. 143, comma 1, del T.U.E.L., per sua stessa finalità anticipatoria, appartiene, e non già secondo il criterio della certezza raggiunta oltre ogni ragionevole dubbio, propria dell'accertamento penale.

La giurisprudenza è consolidata nel ritenere, dato il carattere preventivo del provvedimento, non necessaria l'individuazione di condotte individuali penalmente rilevanti o suscettibili di applicazione di misure di prevenzione, essendo sufficiente delineare un quadro indiziario di condotte plausibilmente frutto di condizionamento mafioso.

In tal senso, nel caso in esame, il requisito della concretezza degli elementi sussiste perché fondato sulla realtà storica accertata attraverso l'esame documentale, le evidenze probatorie acquisite nel corso delle indagini, le intercettazioni nei provvedimenti adottati dall'Autorità Giudiziaria e nei riscontri effettuati dalla Commissione di accesso ispettivo. Ancora più pregnante anche sotto il profilo della attualità è quanto accaduto lo scorso 30 novembre 2020, in occasione della mancata approvazione del bilancio consuntivo, generando una crisi all'interno della maggioranza, determinata dall'ex consigliere "omissis", subentrato alla dimissionaria "omissis", il quale, dopo la surruga dichiarandosi indipendente, si è unito all'opposizione.

Come descritto dalla Commissione di accesso), in questo momento di fibrillazione politica in seno alla maggioranza vengono pubblicate sul social network forti manifestazioni di dissenso da parte di "omissis", incensurato e "omissis" e ed alcuni post sui profili Facebook di "omissis" contro "omissis", denunciati dallo stesso, nonché da "omissis".

Il bilancio viene approvato nella successiva seduta del 4.12.2020 grazie al consigliere "omissis"



Da quanto sopra detto appare inequivocabile il persistente sostegno alla coalizione "omissis" da parte dei "omissis", ai quali premeva che l'Amministrazione continuasse nella sua opera.

L'univocità inoltre è chiara perché comportamenti ed atti, apparentemente legittimi, appaiono sempre rivolti al soddisfacimento di benefici e/o interessi per esponenti del clan negli ambiti già citati.

Infine la rilevanza del quadro delineato è data dalla circostanza che l'azione dell'ente, in un apparente immobilismo anche legato alle vicende economico-finanziarie per le quali l'Ente aveva già richiesto il riequilibrio ex articolo 243 bis del TUEL; era deviata dal perseguimento di fini istituzionali con il risultato di realizzare gli interessi degli esponenti della criminalità organizzata innanzi individuati.

Pertanto, le vicende analiticamente esaminate e delineate rivelano una serie di condizionamenti nell'amministrazione volti a perseguire fini diversi da quelli istituzionali che hanno determinato lo svilimento e la perdita di attendibilità dell'ente locale, e il pregiudizio degli interessi della collettività.

Tutto ciò premesso, anche su conforme e condiviso parere del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, si è preso atto delle conclusioni della Commissione di accesso ispettivo, rassegnate nella relazione depositata il 18 dicembre 2020, circa la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 143 comma 1 del TUEL sopracitato, atteso che gli elementi acquisiti, valutati complessivamente e contestualmente, costituiscono un quadro indiziario sintomatico di un *modus operandi* complessivo dell'Ente locale che non è finalizzato alla cura degli interessi generali cui è preposto.


In definitiva, dall'analisi complessiva di fatti e delle vicende, si ritiene che con riferimento al Comune di Carovigno sussistano, allo stato, i presupposti per l'applicazione dell'art. 143 comma 1, del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dalla legge 15 luglio 2009, n. 94.

Sebbene il processo di ripristino della legalità nell'attività del Comune sia già iniziato attraverso la gestione provvisoria dell'ente affidata al Commissario Prefettizio, ai sensi dell'art.141 del citato decreto legislativo n. 267/2000, in considerazione dei fatti suesposti e per garantire l'affrancamento dalle influenze della criminalità, si ritiene comunque necessaria la nomina di una Commissione Straordinaria di cui all'art. 143 e seguenti dello stesso decreto legislativo, anche per scongiurare il pericolo che la capacità pervasiva delle organizzazioni criminali possa ancora esprimersi in occasione delle prossime consultazioni elettorali.

L'arco temporale più lungo previsto dalla legge per la gestione straordinaria consente inoltre l'avvio di iniziative e di interventi programmati che possono favorire in maniera più incisiva il risanamento dell'Ente.

Sovviene, in tal senso, copiosa giurisprudenza sull'argomento, in quanto lo scioglimento per infiltrazioni mafiose ha comunque la prevalenza rispetto alle ipotesi disciplinate dall'art. 141 dello stesso testo unico (Tar Lazio n.10361/2017; Consiglio di Stato n. 3828/2018 e n. 5548/2020).

Ben diverse sono infatti le finalità delle norme: l'art.143 disciplina, infatti, le fattispecie nelle quali possono essere sciolti gli organi consiliari degli Enti locali in ipotesi ulteriori rispetto a quelle già previste dall'art.141 del TUEL.



Sotto tale profilo il Consiglio di Stato, in una recente pronuncia, ha ancora sottolineato che la ratio della disposizione è "...nella necessità di preservare l'indipendenza degli amministratori locali unitamente al buon andamento delle amministrazioni .."

Per quanto concerne le vicende del "omissis" si delineano taluni profili che si ritiene di sottoporre con separata nota a codesto Ministero per una più puntuale condivisione, anche in relazione alla configurabilità di taluni strumenti normativi eventualmente applicabili alla fattispecie in esame, alla luce di quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 2 e 143 del T.U.E.L..

Brindisi, 25.01.2021

IL PREFETTO  
(BELLANTONI)

21A02083

## DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

### MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 23 marzo 2021.

**Accertamento del periodo di mancato funzionamento della Commissione tributaria regionale della Calabria e della Commissione tributaria provinciale di Catanzaro nelle giornate del 9 e del 10 marzo 2021.**

IL DIRETTORE  
DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, recante disposizioni in materia di ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modificazioni, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato od irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 2014 recante l'individuazione e le attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale non generale dei dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, con particolare riguardo all'art. 4, comma 7, in materia di attribuzione di competenze alla Direzione della giustizia tributaria;

Vista la nota 8 marzo 2021, n. 687, con la quale la direttrice dell'Ufficio di segreteria della Commissione tributaria regionale della Calabria ha comunicato preventivamente il mancato funzionamento della medesima

commissione e della Commissione tributaria provinciale di Catanzaro, nelle giornate del 9 e del 10 marzo 2021, per necessaria urgente sanificazione dei locali;

Vista la nota 17 marzo 2021, n. 787, con la quale, la direttrice dell'Ufficio di segreteria della Commissione tributaria regionale della Calabria ha comunicato che, nella giornata dell'11 marzo 2021, entrambe le Commissioni tributarie con sede in Catanzaro hanno ripreso l'ordinaria operatività;

Preso atto dell'impossibilità di assicurare il normale funzionamento dei servizi istituzionali di competenza delle citate Commissioni tributarie, nelle giornate del 9 e del 10 marzo 2021, per la motivazione suesposta;

Sentito il Garante del contribuente per la Regione Calabria, che con nota n. 77 datata 22 marzo 2021 ha espresso parere favorevole all'emanazione del provvedimento di accertamento del mancato funzionamento in argomento;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento della Commissione tributaria regionale della Calabria e della Commissione tributaria provinciale di Catanzaro nelle giornate del 9 e del 10 marzo 2021.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 marzo 2021

Il direttore: SIRIANNI

21A01918

